



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Il Consiglio federale

Energia: il Consiglio federale avvia la consultazione relativa all'ordinanza sulla riserva invernale

Berna, 19.10.2022 - Nella sua seduta del 19 ottobre 2022, il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa all'ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno (ordinanza sulla riserva invernale). Essa disciplina l'impiego di una riserva di energia idroelettrica, di centrali elettriche di riserva e di gruppi elettrogeni di emergenza per rafforzare l'approvvigionamento elettrico in Svizzera. La procedura di consultazione durerà fino al 18 novembre 2022. L'ordinanza entrerà in vigore al più tardi a metà febbraio 2023.

Per prevenire una situazione di penuria di elettricità nel prossimo inverno, il Consiglio federale ha già deciso una serie di misure. Tra queste si annoverano la costituzione di una riserva di energia idroelettrica, la realizzazione di una centrale di riserva a Birr (AG), l'aumento delle capacità della rete di trasporto, il piano di salvataggio delle aziende elettriche di rilevanza sistemica, la temporanea riduzione del prelievo dai deflussi residuali nonché la campagna di risparmio energetico.

Il 7 settembre 2022 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica (entrata in vigore il 1° ottobre 2022). Quest'ordinanza verrà ora integrata e trasformata in un'ordinanza sulla riserva invernale in modo che, oltre alla riserva di energia idroelettrica, comprenda anche le centrali elettriche di riserva e i gruppi elettrogeni di emergenza.

L'ordinanza risale al 16 febbraio 2022, data in cui il Consiglio federale aveva deciso di elaborare le disposizioni necessarie alla costruzione e all'esercizio di centrali elettriche destinate a far fronte ai picchi di carico. Il fondamento è costituito dal «Konzept Spitzenlast-Gaskraftwerk» (Concezione centrale elettrica a gas di picco, testo disponibile solo in tedesco), emanato dalla ElCom, che prevede a partire dal 2025 una potenza di riserva pari a 1000 Megawatt (MW). Con decisione del 17 agosto 2022, il Consiglio federale ha precisato i successivi passi, anticipando anche la realizzazione di centrali elettriche di riserva. Affinché

le disposizioni esplichino un effetto già nel corso di quest'inverno, vengono ora integrate nell'ordinanza sulla riserva invernale. Di durata limitata alla fine del 2026, l'ordinanza dovrà essere sostituita il più presto possibile da una normativa in forma di legge.

Disposizioni dell'ordinanza sulla riserva invernale

- Le centrali elettriche di riserva devono mettere a disposizione una potenza complessiva fino a 1000 MW, completando così la riserva di energia idroelettrica. Possono partecipare alla riserva i gestori di centrali elettriche alimentate a gas o ad altri vettori energetici. Importante: queste centrali producono elettricità soltanto per la riserva ma non per il mercato.
- Possono partecipare alla costituzione di una riserva anche i gruppi elettrogeni di emergenza. Ai gestori di gruppi elettrogeni di emergenza che partecipano alla riserva già a partire da febbraio 2023 potrebbero venire ad aggiungersene altri a partire dal tardo inverno 2022/23 o dall'inverno successivo.
- Le prime centrali elettriche di riserva possono essere messe in esercizio già a febbraio 2023. Qualora la riserva non possa essere costituita nell'entità necessaria, i proprietari di centrali elettriche di riserva idonee, o altre imprese, possono essere obbligati a partecipare alla riserva. Inoltre possono essere indetti bandi per la costruzione e l'esercizio di nuove centrali elettriche di riserva che potrebbero entrare in esercizio nel giro di qualche anno.
- I gestori delle centrali elettriche di riserva e dei gruppi elettrogeni di emergenza ottengono un compenso per i costi fissi e, in caso di prelievo effettivo, un'indennità che comprenda anche i costi legati alla disponibilità operativa. I profitti eccessivi possono essere limitati.
- Il finanziamento avviene tramite il corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trasporto. Sono quindi le consumatrici e i consumatori di elettricità a sostenere i costi della riserva.
- Nell'ordinanza sono fissate le condizioni per l'impiego e il prelievo della riserva nonché la sequenza e l'entità dell'energia prelevata da entrambe le parti della riserva (riserva di energia idroelettrica e centrali elettriche). I dettagli sono disciplinati dalla ElCom.
- Viene modificata anche l'ordinanza sul CO₂. In tal modo è garantito che le centrali elettriche di riserva partecipino al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) e che non gravino sul bilancio globale di emissioni CO₂.
- Affinché gli impianti entrino in funzione per tempo, si rendono necessari allentamenti temporanei delle prescrizioni sulla protezione fonica e della protezione dell'aria nonché delle prescrizioni relative segnatamente alla costruzione e all'accesso. Le necessarie modifiche legislative vanno di pari passo con la nuova ordinanza.

Ordinanza sulla riserva invernale

L'ordinanza disciplina la costituzione di una riserva di elettricità quale garanzia per prevenire situazioni di penuria straordinarie che possono verificarsi principalmente nel periodo dal tardo inverno alla primavera. Da un lato l'ordinanza regola la costituzione annua di una riserva di energia idroelettrica tramite bandi pubblici indetti dalla Società

nazionale di rete Swissgrid. Il dimensionamento è fissato dalla ElCom. Per l'inverno 2022/23 essa si situa in un ordine di grandezza di circa 500 GWh. D'altro lato l'ordinanza disciplina la messa a disposizione di centrali elettriche di riserva con una potenza totale fino a 1000 MW; con l'entrata in vigore dell'ordinanza, anche la messa a disposizione di tali centrali potrà avvenire tramite bandi pubblici indetti dal DATEC. L'ordinanza fissa inoltre le condizioni per l'impiego, il prelievo e l'interazione delle due riserve, qualora un prelievo si renda effettivamente necessario. I dettagli del prelievo sono fissati dalla ElCom.

Secondo il «Konzept Spitzenlast-Gaskraftwerk» pubblicato dalla ElCom nel 2021, a medio termine i costi d'investimento delle centrali di riserva a gas con una potenza fino a 1000 MW si attesteranno complessivamente a un massimo di circa 700 - 900 milioni di franchi. In vista dell'inverno 2022/2023 sono a disposizione in un primo tempo i circa 250 MW della centrale elettrica di riserva di Birr. Attualmente sono ancora in corso le trattative relative alle ulteriori centrali di riserva esistenti e all'integrazione di gruppi elettrogeni di emergenza nella riserva invernale. I costi per le centrali elettriche di riserva, compresi i gruppi elettrogeni di emergenza, relativi al periodo che va dall'inverno 2022/23 all'inverno 2025/26 sono stimati complessivamente a circa 580 milioni di franchi. Tra questi non sono compresi i costi variabili che insorgerebbero in caso di impiego effettivo delle centrali elettriche di riserva. Nel caso della riserva di energia idroelettrica i costi relativi al periodo che va dall'inverno 2022/23 all'inverno 2025/26 sono stimati approssimativamente a un totale di circa 2,2 miliardi di franchi. Da ciò consegue un aumento del corrispettivo per l'utilizzazione delle rete a carico delle consumatrici e dei consumatori di elettricità negli anni 2024-2026 (le tariffe 2023 sono già state fissate), pari a una media di circa 1,4 centesimi per chilowattora (0,4 ct./kWh per le centrali elettriche di riserva e 1 ct./kWh per l'energia idroelettrica di riserva).

Indirizzo cui rivolgere domande

Marianne Zünd, capo Media e Politica, Ufficio federale dell'energia (UFE), tel. 058 462 56 75, marianne.zuend@bfe.admin.ch

Documenti

 [Testo dell'ordinanza sulla riserva invernale](#) (PDF, 127 kB)

 [Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza sulla riserva invernale](#) (PDF, 167 kB)

Links

[Procedure di consultazione in corso](#)

[Energia: Il Consiglio federale pone in vigore l'ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica](#)

[Energia: il Consiglio federale rafforza ulteriormente la sicurezza di approvvigionamento per l'inverno 2022/23](#)

[Sicurezza di approvvigionamento: il Consiglio federale istituisce una riserva di energia idroelettrica a partire dal prossimo inverno e prevede di realizzare centrali di riserva](#)

[Video: conferenza stampa](#)

Pubblicato da

Il Consiglio federale

<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html>

Segreteria generale DATEC

<https://www.uvek.admin.ch/uvek/it/home.html>

Ufficio federale dell'energia

<http://www.bfe.admin.ch>

<https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-90735.html>



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ottobre 2022

Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno (ordinanza sulla riserva invernale, OREI)

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	1
2.	Ripercussioni per l'economia, il personale e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni	2
3.	Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la società.....	3
4.	Spiegazioni concernenti le singole disposizioni	4

1. Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Per la Svizzera la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico ha un'importanza decisiva ed è pertanto un aspetto centrale per il Consiglio federale. Poggia su quattro elementi atti a rafforzare la sicurezza sotto il profilo produttivo: in primo luogo, sull'ampliamento rapido a medio-lungo termine delle energie rinnovabili nazionali; in secondo luogo, sull'ampliamento sicuro, durante l'inverno, di energia elettrica pronta da prelevare e neutrale per il clima; in terzo luogo, su una riserva strategica di energia come prima soluzione di sicurezza esterna al mercato in caso di situazioni di penuria straordinarie e, in quarto luogo, sulla realizzazione di una seconda garanzia complementare con centrali elettriche di riserva. I primi tre elementi fanno parte del progetto di legge federale del 18 giugno 2021 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, attualmente dibattuto in Parlamento. Considerata la situazione tesa sul fronte dell'approvvigionamento energetico, il Consiglio federale ha deciso di anticipare il terzo e il quarto elemento per via di ordinanza, per garantire la loro disponibilità per l'inverno 2022/2023. Il 7 settembre 2022, come prima soluzione di sicurezza, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica (OREI; RS 734.722), con entrata in vigore al 1° ottobre 2022. L'OREI prevede che i gestori delle centrali di stoccaggio, in cambio di un compenso, trattengano una determinata quantità di energia prelevabile qualora necessario. Per quanto riguarda la seconda parte della riserva, il 17 agosto 2022 il Consiglio federale ha deciso che il Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) possono negoziare l'impiego di centrali di riserva, previste come complemento alla riserva di energia idroelettrica come seconda soluzione di sicurezza. Sono pure previste trattative volte a utilizzare generatori di energia elettrica di emergenza già esistenti che diventerebbero anch'essi parte della riserva.

Con il presente progetto le centrali di riserva vengono integrate nella riserva invernale. Sotto il profilo formale si tratta pertanto di un'estensione dell'ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica (OREI), già oggetto di una revisione totale e il cui nuovo titolo sarà «Ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno (Ordinanza sulla riserva invernale, OREI)». L'ordinanza ha come basi legali, come già la prima parte sulla riserva di energia idroelettrica, l'articolo 9 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7) nonché gli articoli 5 capoverso 4 e 38 capoverso 2 della legge federale del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP; RS 531). In virtù dell'articolo 9 LAEI, il Consiglio federale può prendere provvedimenti qualora l'approvvigionamento di energia elettrica sicuro ed economicamente accettabile sia notevolmente minacciato a medio o lungo termine. Il Consiglio federale ha scelto questa via il 16 febbraio 2022 quando ha avviato la costituzione della riserva. Alla luce dell'inasprimento della situazione sul fronte dell'approvvigionamento, risulta ora opportuno anche il complemento descritto. Il richiamo alla LAP, che consente al Consiglio federale di prendere misure preparatorie per rendere più resiliente il sistema di approvvigionamento elettrico e la stabilità della rete in vista di situazioni di tensione, fornisce un supporto ulteriore a questa decisione. Si fonda in particolare sulla LAP anche la possibilità di decidere gli obblighi di partecipazione. Come modifica di atti normativi correlati, la revisione prevede una modifica dell'ordinanza sul CO₂. In questo modo si garantisce che le centrali di riserva funzionino senza aumentare il bilancio totale di CO₂. Risultano necessari alcuni adattamenti successivi di carattere prettamente redazionale anche nell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71).

La nuova OREI deve entrare in vigore entro metà febbraio 2023 per poter avere un effetto sugli ultimi mesi invernali; data l'urgenza, il Consiglio federale ha optato per una procedura di consultazione abbreviata. L'ordinanza rimane in vigore fino al 31 dicembre 2026. Si tratta di una soluzione transitoria che deve essere sostituita il prima possibile con una legge. Qualora la Svizzera intenda costruire

nuove centrali di riserva, anche questo aspetto rientrerebbe in tale atto normativo. La OREI prevede già la possibilità di svolgere aste per simili nuove centrali, qualora necessario a causa dei tempi di realizzazione.

1.2 Contenuto principale dell'ordinanza

Tramite una riserva di energia, l'OREI offre una garanzia per le situazioni di penuria straordinarie nell'approvvigionamento elettrico, soprattutto durante il periodo che intercorre tra l'inverno e la primavera. Oltre alla costituzione annuale di una riserva di energia idroelettrica, disciplinerà anche la messa a disposizione di centrali elettriche di riserva e l'interazione di entrambe le riserve qualora diventi necessario effettuare un prelievo. La nuova parte di riserva complementare con una potenza complessiva massima di 1000 MW apporta energia supplementare nel sistema elettrico, completando così la riserva di energia idroelettrica che contiene solo energia. Possono partecipare come centrali elettriche di riserva gli impianti che funzionano a gas o altri vettori energetici. Tuttavia, a causa dell'incertezza nell'approvvigionamento del gas dovuta alla guerra in Ucraina, in primo piano vi sono gli impianti bicom bustibili che possono produrre energia elettrica anche sulla base di combustibili derivati dal petrolio. Le centrali elettriche di riserva vengono impiegate solo per la riserva e non possono produrre elettricità per il mercato. Dapprima partecipano alla riserva i gestori delle centrali elettriche di riserva con cui il DATEC ha concordato un piano di messa in funzione a partire da febbraio 2023. Se non si può creare la riserva complementare dell'entità necessaria, anche i proprietari di centrali elettriche di riserva idonee o altre aziende possono essere obbligati a partecipare alla riserva. I gestori delle centrali elettriche di riserva, indipendentemente dalla partecipazione a un'asta o da un obbligo, ricevono un compenso adeguato per i costi fissi e un indennizzo (comprensivo delle spese per la disponibilità operativa) in caso di effettivo prelievo; i profitti eccessivi possono essere limitati. Il finanziamento della riserva di energia elettrica, ovvero sia delle centrali di energia idroelettrica sia della nuova riserva complementare, avviene soprattutto tramite il corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trasporto. In questo modo sono i consumatori di energia elettrica a sostenere le spese della riserva di energia invernale. Mentre Swissgrid, la società nazionale di rete, si occupa dei bandi pubblici per la riserva di energia idroelettrica, il DATEC, nello specifico l'Ufficio federale dell'energia (UFE), provvede per le centrali elettriche di riserva (poiché in quel caso la situazione è diversa). Tuttavia, il prelievo dell'intera riserva di corrente elettrica spetta a Swissgrid, dato che le parti previste per la riserva devono agire insieme. Per questo prelievo l'OREI contiene pertanto alcune disposizioni di massima per l'ordine di prelievo quando si tratterà di definire la sequenza e l'entità dell'impiego di energia fornito da entrambe le parti partecipanti alla riserva, ossia la loro interazione. In via eccezionale, le centrali elettriche di riserva possono essere impiegate anche preventivamente per scongiurare l'eventuale penuria di energia elettrica apportando energia supplementare alla riserva di energia idroelettrica. L'OREI comprende inoltre gruppi elettrogeni di emergenza che appartengono a loro volta alla parte complementare della riserva.

2. Ripercussioni per l'economia, il personale e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

A livello di Confederazione occorre prevedere un onere maggiore in termini di risorse economiche e di personale per l'esecuzione delle norme previste. Gli oneri aggiuntivi gravano soprattutto sulla ECom, che determina i relativi valori di riferimento per le riserve e i relativi bandi pubblici, sorveglia la detenzione e decide l'ordine di prelievo per entrambe le riserve. Anche per l'UFE aumenta l'onere per l'esecuzione. Esso comprende gli accordi sulla disponibilità e sull'operatività stipulati con ciascun gestore, la determinazione dei requisiti tecnici di esercizio per le centrali elettriche di riserva ed

eventualmente per i gruppi elettrogeni di emergenza o lo svolgimento di bandi pubblici e l'individuazione dei gestori. Il maggiore fabbisogno finanziario (credito per beni e servizi) può essere compensato internamente. Per la EICom e l'UFE occorre prevedere un fabbisogno maggiore anche in termini di personale.

Come menzionato, sono i consumatori di energia elettrica a sostenere le spese per il compenso per la disponibilità e l'indennizzo del prelievo per le centrali di riserva sotto forma di corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trasporto. In tal modo non si grava sulle casse della Confederazione. Anche le spese sostenute dalla Confederazione affinché le centrali di riserva possano essere operative da febbraio 2023 vengono restituite alla Confederazione, senza corresponsione di interessi, tramite il corrispettivo per l'utilizzazione della rete.

Le centrali di riserva comportano ripercussioni in particolare per il territorio e l'ambiente (cfr. anche n. 3). Pertanto risultano toccati soprattutto i Cantoni e i Comuni nei quali sorgono le centrali di riserva. La Confederazione è già in contatto o entrerà in contatto con questi Cantoni e Comuni. Dal punto di vista economico e del personale, le ripercussioni sono contenute; una parte può essere coperta dalle attuali ordinanze in materia di emolumenti. A breve termine, per le autorità dei Comuni sui cui territori sorgeranno le riserve, la mole di lavoro aumenterà considerevolmente.

3. Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la società

L'impiego di centrali di riserva aumenta la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico per le aziende e le famiglie in Svizzera. L'obiettivo è di scongiurare una situazione di penuria di energia o di alleviarla il più possibile. A seconda dell'intensità e della durata, una tale situazione può avere ripercussioni pesanti per l'economia e la popolazione, con conseguenti costi elevati. D'altro canto le centrali di riserva comportano anche conseguenze negative per il territorio e l'ambiente.

La disponibilità e il possibile impiego di centrali di riserva implica costi per tutti i consumatori di elettricità. Nel suo rapporto del 30 novembre 2021 all'attenzione del Consiglio federale (disponibile solo in tedesco «Konzept Spitzenlast-Gaskraftwerk zur Sicherstellung der Netzsicherheit in ausserordentlichen Notsituationen», *Concezione centrale elettrica a gas di picco per garantire la sicurezza della rete in situazioni di emergenza straordinaria*), la EICom stima i costi di investimento a medio termine per le centrali a gas di riserva a un totale di circa 700-900 milioni di franchi, se si considera una potenza complessiva fino a 1000 MW. Per il prossimo inverno 2022/2023 la potenza delle centrali elettriche di riserva sarà però inferiore alla stima e di riflesso anche i costi, poiché in un primo tempo si prevede di utilizzare gli impianti e le infrastrutture esistenti. Con la stipula dell'accordo con GE Gas Power le spese totali per la centrale elettrica di riserva di Birr per l'intero periodo ammontano a circa 470 milioni di franchi. A questi si aggiungono costi di esercizio ancora imprecisati per l'impiego della centrale elettrica di riserva. Attualmente si sta cercando un gestore. Altri costi deriveranno dalla stipula di accordi con ulteriori gestori di centrali elettriche. Le trattative sono ancora in corso, anche per l'integrazione dei gruppi elettrogeni di emergenza nella riserva invernale. Per le centrali elettriche di riserva esistenti, compresi i gruppi elettrogeni di emergenza, le stime totali dei costi dal 2023 ad aprile 2026 (tre anni e mezzo) si aggirano intorno ai 580 milioni di franchi. Questo importo corrisponde a un aumento medio del corrispettivo per l'utilizzazione della rete pari a circa 0,4 centesimi per chilowattora nel periodo 2024-2026 (le tariffe per il 2023 sono già state fissate). Si tratta però di costi provvisori perché non è escluso che vengano ad aggiungersi ulteriori impianti e perché i costi variabili derivanti dall'impiego effettivo delle centrali elettriche di riserva non sono ancora compresi. In base a stime approssimative i costi per la riserva di energia idroelettrica per il periodo invernale 2022/23 fino all'inverno 2025/26 ammontano a circa 2,2 miliardi di franchi, il che in media incrementa il corrispettivo per l'utilizzazione della rete di circa 1 centesimo per chilowattora. Sulla base delle oscillazioni di prezzo, attualmente in taluni casi molto marcate, è particolarmente difficile prevedere i prezzi delle offerte nel bando pubblico.

Nell'esercizio di prova e nella fase di effettivo prelievo le centrali elettriche di riserva provocano in particolare emissioni di CO₂ che possono avere implicazioni sul riscaldamento climatico. Gli impianti saranno però utilizzati in maniera tale da non sovraccaricare il bilancio totale di CO₂. Per quanto riguarda le altre ripercussioni (territorio, protezione dell'aria, rumore), occorre allentare temporaneamente le relative prescrizioni per gli impianti di riserva, nell'interesse superiore della sicurezza dell'approvvigionamento. I relativi colloqui e accertamenti sono in corso. Contemporaneamente al presente progetto si sta procedendo a ulteriori modifiche legislative.

4. Spiegazioni concernenti le singole disposizioni

Qui di seguito vengono commentate principalmente le nuove disposizioni sulle centrali elettriche di riserva. Per le disposizioni relative alla riserva di energia idroelettrica si rinvia alle spiegazioni di settembre 2022 che sono state redatte e pubblicate in occasione della prima versione dell'OREI (qui di seguito: «spiegazioni OREI I»)¹. Qui di seguito sono inoltre riportate le aggiunte alle disposizioni sulla riserva di energia idroelettrica, ma solo in forma riassuntiva.

Art. 1 Scopo e oggetto

Nell'articolo 1 intervengono alcune modifiche terminologiche che illustrano il complemento dell'attuale riserva di energia idroelettrica ossia l'integrazione delle centrali elettriche di riserva nella riserva. La parola «inverno», che figura anche nel titolo dell'ordinanza, va intesa in senso molto ampio. Il lasso di tempo in questione può includere un periodo dell'anno che, secondo il normale uso linguistico, cade già in primavera.

Art. 2-5

Modifica testuale di lieve entità rispetto alla prima versione dell'OREI senza implicazioni materiali. Per le spiegazioni concernenti questo articolo si rinvia alle «spiegazioni OREI I». Nell'articolo 2 si esplicita che il compito di dimensionamento della EICom continua a limitarsi alla riserva di energia idroelettrica, ma che la EICom deve considerare anche il contributo aggiuntivo in virtù della nuova «riserva complementare» (art. 6 e segg.).

La EICom è libera di decidere se dimensionare la riserva di energia idroelettrica sin dall'inizio, in modo tale da poter prestare prevedibilmente il contributo richiesto oppure se aumentare la riserva di energia idroelettrica con un impiego anticipato delle centrali di riserva solo in un secondo tempo, quando si concretizza la necessità.

Art. 6 Centrali elettriche di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza

Cpv. 1: insieme ai generatori di emergenza, le centrali elettriche di riserva a gas o ad altri vettori energetici (a breve termine occorre pensare a combustibili come il petrolio) costituiscono la seconda parte della riserva di energia elettrica per l'inverno («riserva complementare»). Il 30 novembre 2021 la EICom aveva elaborato un progetto per una centrale a gas in fase di carico massimo con uno scenario che presuppone una capacità di riserva supplementare della potenza di 1000 MW. Ora anche secondo l'articolo 6 questo valore rappresenta l'ordine di grandezza per l'energia che deve essere immessa nel sistema con la riserva complementare. Il valore va considerato in termini flessibili, anche se in primo luogo occorre pensare di aumentarlo se si prevede che i 1000 MW siano insufficienti. Il DATEC (d'intesa con la EICom) stabilirebbe un aumento. Dal punto di vista materiale sono rilevanti in questo caso i criteri per il dimensionamento della riserva di energia idroelettrica (art. 2 cpv. 2).

¹ <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/73029.pdf>

Il capoverso 3 contiene una regola fondamentale per le centrali elettriche di riserva a gas e i gruppi elettrogeni di emergenza, destinati esclusivamente alla riserva e che non producono energia elettrica per il mercato. Questa esclusione ha un fondamento di natura climatica. Nel caso in cui debbano essere impiegate per un prelievo della riserva, le centrali vengono coinvolte nel sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE). Un'ulteriore produzione per il mercato, anche se nell'ambito del SSQE, non è però auspicata e pertanto vietata. Si può invece ipotizzare un impiego dei generatori al servizio della rete per il mantenimento della tensione per Swissgrid, purché ciò non limiti la disponibilità della riserva (art. 10 cpv. 3). I gestori possono continuare a utilizzare i gruppi elettrogeni di emergenza per scopi operativi (art. 14 cpv. 3).

Art. 7 Prima costituzione della riserva complementare con centrali elettriche di riserva e successivo ampliamento

Cpv. 1: in una fase preparatoria attiva contestuale all'elaborazione dell'ordinanza si sono svolte le trattative menzionate tra la Confederazione, rappresentata principalmente dal DATEC e dall'UFE, e i proprietari degli impianti idonei, i possibili gestori e i Cantoni. Solo grazie a queste premesse è stato possibile ottenere che una prima parte di tali impianti sia pronta per la riserva già a febbraio 2023. Il capoverso 1 subordina questo primo gruppo di impianti e i relativi gestori al regime di riserva dell'OREI. Dato che il gas proprio nell'inverno 2022/2023 potrebbe scarseggiare, è importante che siano operativi degli impianti bicomustibili (cfr. i requisiti operativi nell'art. 10 cpv. 1).

I gestori che copriranno la riserva nell'inverno 2023 secondo il regime dell'OREI, parteciperanno alla riserva inizialmente per un periodo massimo di tre anni, ovvero sino alla fine della primavera 2026. Questo limite risulta dal fatto che l'OREI resta in vigore fino a fine 2026 (art. 26 cpv. 2) e dal fatto che i contratti si riferiscono alla fine dell'inverno/alla primavera e non alla fine dell'anno. La limitazione temporale non significa che i gestori non potranno più essere parte della riserva in un secondo tempo. Al contrario, una partecipazione successiva (disciplinata da un proprio regime normativo) rimane in ogni caso un'opzione.

Se, secondo il capoverso 1, gli impianti previsti per la riserva immediata non bastano per rifornire la parte della riserva con la capacità auspicata, il *capoverso 2* prevede la possibilità, soprattutto in vista dei prossimi inverni, di mobilitare innanzitutto nell'inverno 2023/2024 centrali aggiuntive per la riserva. Al centro dell'interesse si trovano indiscutibilmente, come sinora, gli impianti già esistenti, che vanno trasformati rapidamente con l'attrezzatura adeguata in modo tale da poter essere pronti per la riserva. Se si concretizza la prospettiva di un bando pubblico efficace (con un numero sufficiente di interessati) che non renda necessaria un'altra procedura d'urgenza, occorre svolgere tali bandi pubblici. Il capoverso 3 contiene diversi criteri di aggiudicazione al riguardo, anche se l'elenco non è esaustivo.

I capoversi 1 e 2 dell'articolo 7 designano quindi una struttura a due livelli della riserva complementare con le centrali elettriche di riserva. Sarebbe da intendersi quasi come un terzo passaggio se, secondo l'articolo 12, si svolgesse un'asta anche per le centrali elettriche di riserva ancora da costruire.

Per le centrali elettriche di riserva (e i gruppi elettrogeni di emergenza [cfr. art. 13]) sono il DATEC e l'UFE a integrare i gestori nella riserva e a svolgere i relativi bandi pubblici. Diverso è il caso della riserva di energia idroelettrica, dove questo compito spetta a Swissgrid (art. 3). La diversa assegnazione dei compiti è giustificata dal fatto che la situazione specifica nei diversi tipi di impianti è effettivamente differente. Mentre per l'energia idroelettrica si tratta «solo» di mantenere una riserva in impianti già esistenti, nelle centrali elettriche di riserva intervengono una capacità e una potenza aggiuntiva nel sistema. Inoltre si prevedono nuove ripercussioni, soprattutto per l'ambiente, e la questione assume una maggiore connotazione politica. Per questo sarebbe inopportuno, in ogni caso nella soluzione provvisoria offerta dall'OREI, assegnare il compito a Swissgrid (nell'ambito delle future disposizioni di legge, tuttavia, potrebbe rivelarsi adeguata un'altra soluzione). Anche la ECom non è adatta allo scopo, poiché non è materia di sua competenza e poiché assume altri compiti legati alla riserva di energia elettrica.

Con l'ammissione nella riserva non significa che contemporaneamente sia assegnata l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio. Per ottenere l'autorizzazione devono essere verificate le prescrizioni non solo di natura tecnica, ma anche ambientale e inerenti alla pianificazione del territorio. Solo così si rispettano le procedure in materia, anche se per determinati impianti che sono nella riserva fino all'inverno del 2026 alcune regole specifiche sono state in parte allentate.

Art. 8 Obbligo di partecipazione

Analogamente a un possibile obbligo di partecipazione per la riserva di energia idroelettrica (art. 4) anche per le centrali elettriche di riserva deve valere la possibilità di obbligare un gestore. Nell'articolo 8 l'ottica risulta però una prospettiva leggermente diversa dato che perlomeno la costituzione della prima riserva (così come per quella di energia idroelettrica) non avviene tramite un'asta. Con l'articolo 8 in particolare si punta a garantire che, per i moduli portati in Svizzera per essere operativi da febbraio 2023, ci sia un gestore che gestisca l'impianto al servizio della riserva di energia elettrica. A tale scopo si deve poter eventualmente prevedere un obbligo. La procedura è fondamentalmente la stessa applicata per la riserva di energia idroelettrica e anche in questo caso la possibilità ha durata limitata (art. 26 cpv. 3); la base legale è costituita dall'articolo 5 capoverso 4 LAP. L'articolo 8 si spinge però oltre il caso illustrato e offre fondamentalmente la possibilità di obbligare tutti i gestori idonei e capaci di far funzionare una centrale elettrica di riserva. È preferibile comunque lasciare la libera scelta e non introdurre obblighi. Il DATEC ha stabilito il compenso in maniera analoga a quello previsto per la riserva di energia idroelettrica (art. 4 cpv. 2).

Art. 9 Accordo con i gestori delle centrali idroelettriche di riserva e compenso per la disponibilità

Cpv. 1 e 2: oltre che sulle disposizioni dell'OREI l'azione dei gestori nella riserva si basa prima di tutto sull'accordo stipulato con l'UFE. L'OREI elenca i contenuti essenziali del contratto. Quando la lettera e rinvia all'articolo 5 sono indicati anche gli obblighi di informazione e notifica, oltre alla pena convenzionale. Per quest'ultima è l'UFE – e non la EICOM – a stabilire le condizioni, anche se ha senso che l'UFE consulti la EICOM.

Cpv. 3: se il DATEC obbliga i gestori a partecipare e successivamente non si riesce a raggiungere una soluzione consensuale in merito ai dettagli, l'UFE deve stabilire i contenuti del contratto in modo unilaterale (cfr. per analogia art. 5 cpv. 3). Anche in altri settori capita che un'autorità intervenga in questi rapporti, ovvero che ne strutturi il contenuto. È quanto accade per le soluzioni di accesso alla rete (cfr. ad es. art. 13 cpv. 2 della legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta; RS 746.1 o art. 5 cpv. 3 OAEI).

Un aspetto importante è il compenso adeguato della disponibilità secondo il *capoverso 4* che il gestore partecipante alla riserva di energia elettrica riceve ogni trimestre. In questo modo vengono rimborsati i costi fissi in contrapposizione all'indennizzo per il prelievo che copre i costi variabili di esercizio (art. 17 cpv. 3 e segg.). Sono inclusi nel compenso per la disponibilità i costi per il terreno, la realizzazione dell'impianto, l'allacciamento alla rete del gas e dell'energia elettrica nonché lo stoccaggio dei combustibili. Sono compensati solo i costi che il gestore deve effettivamente assumere. Se, ad esempio, la Confederazione mette a disposizione una centrale tramite un fornitore terzo (esempio: il caso Birr), il compenso per la disponibilità non copre i costi di realizzazione e neanche i costi di affitto. Tuttavia, si tratta solo di un anticipo e la Confederazione sarà rimborsata in un secondo momento, anche se solo a partire dal 2024 (cfr. art. 20 cpv. 1).

Art. 10 Requisiti operativi

La condizione operativa principale per l'esercizio è che le centrali elettriche di riserva possano essere alimentate con due combustibili, aspetto particolarmente importante per i primi due inverni, dato che in questo periodo il gas potrebbe scarseggiare.

Secondo il capoverso 2 gli impianti devono continuare a soddisfare anche i requisiti tecnici di esercizio stabiliti dall'UFE (art. 30 cpv. 3 LAEI). Questi comprendono da un lato le possibilità tecniche di una

centrale, dall'altro però anche le richieste del sistema di approvvigionamento elettrico in termini di flessibilità d'impiego della riserva.

Cpv. 3: i generatori possono servire, senza che sia necessaria un'autorizzazione, anche a mantenere la tensione; ciò tuttavia non deve limitare la disponibilità della riserva.

Art. 11 Tariffa per l'utilizzo delle condotte

Cpv. 2: nelle centrali a gas, un fattore di costo importate possono essere i corrispettivi per l'utilizzazione della rete, che non sono disciplinati e neppure rientrano nelle competenze della EICOM. Anzi, secondo l'articolo 13 LITC, l'UFE è l'autorità competente in caso di controversie. In riferimento a questo aspetto, il capoverso 2 autorizza l'UFE a intervenire e a disciplinare eventuali compensi inadeguati (con una decisione). L'UFE dovrebbe scegliere la soluzione migliore valutando i costi effettivi.

Art. 12 Bandi pubblici per successive nuove centrali elettriche di riserva

Oltre alle centrali elettriche di riserva che verranno ammesse secondo l'articolo 7 nella riserva complementare direttamente il prossimo inverno, a medio termine possono rivelarsi necessarie altre centrali elettriche di riserva (stavolta nuove), eventualmente su nuovi siti. Nel caso dei nuovi impianti citati all'articolo 12 non vi è l'intenzione di designare la Confederazione come gestore o produttore. Essa si limiterebbe a cercare tramite asta degli attori che realizzerebbero e gestirebbero tali impianti. La Confederazione, infatti, non ha la competenza costituzionale di agire come produttore di elettricità sul mercato. L'approvvigionamento energetico è compito del settore dell'energia (art. 6 cpv. 2 LEne), che è in massima parte di proprietà di Cantoni e Comuni. In qualità di proprietari questi ultimi sono pertanto co-responsabili della costruzione di nuove centrali elettriche. Il settore dell'energia, tuttavia, finora non ha avviato le pertinenti misure. Poiché i tempi di realizzazione (pianificazione del territorio, autorizzazione, costruzione) di simili progetti sono lunghi, la Confederazione dovrebbe poter lanciare al più presto i bandi pubblici affinché i progetti possano essere avviati. Attualmente mancano però le necessarie basi formali - legali. In vista della realizzazione di nuove centrali, le basi formali - legali per le gare pubbliche saranno pertanto sottoposte dal Consiglio federale al dibattito parlamentare nel quadro della trattazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili; sarà così fissato il contenuto normativo dell'articolo 12. Concretamente sulla base di quest'ordinanza verrà pertanto anticipato un bando pubblico per nuove centrali elettriche che più tardi sarà tuttavia sostituito dalla regolamentazione proposta dal Consiglio federale nella LAEI (riserva energetica). Il suo carattere è quindi puramente transitorio.

L'articolo 12 segna il primo passo per questi impianti, ma ciò non significa già la loro costruzione. Per questo in futuro sarà necessario attenersi alle normali procedure e prescrizioni. Le agevolazioni (nella procedura e dal punto di vista materiale-legale) che intervengono ora per gli impianti che entreranno in funzione a febbraio 2023, sono limitate nel tempo e ai suddetti impianti e non si applicano agli impianti nuovi di cui all'articolo 12.

Art. 13 Partecipazione dei gruppi elettrogeni di emergenza

I gruppi elettrogeni di emergenza possono a loro volta fornire un contributo prezioso per la riserva. Sono impiegati prevalentemente per rifornire di energia elettrica utenti finali particolarmente importanti come gli ospedali, le pompe di acqua potabile o i centri di calcolo quando vi sono interruzioni nella rete pubblica. Si tratta in genere di sistemi che funzionano a diesel e hanno una potenza fino a diverse migliaia di chilowatt. Nell'ambito della riserva i gruppi elettrogeni di emergenza e i loro gestori, a differenza della riserva di energia idroelettrica, fanno parte della «riserva complementare» e quindi della seconda parte della riserva. Come per le centrali elettriche di riserva a gas e bicomustibili si sono svolte delle trattative in vista dell'inverno 2022/2023 anche con i proprietari e i gestori di tali sistemi. Oltre a questo primo gruppo di gestori che rientrano nel regime OREI già a febbraio 2023 (cpv. 1), si prospettano possibilità per altri partecipanti. Potrebbero entrare a far parte della riserva a

inverno 2023 inoltrato o il prossimo inverno (cpv. 2). I gestori dovrebbero essere individuati principalmente tramite aste. Se fosse concretamente e tecnicamente possibile, un impianto potrebbe entrare nella riserva anche solo in modo parziale (cpv. 4).

Sussiste anche in questo caso la possibilità di un obbligo, analogamente a quanto avviene per la riserva di energia idroelettrica e le centrali elettriche di riserva. Vi è però un'importante eccezione: se i gruppi elettrogeni di emergenza appartengono ad altre infrastrutture importanti o militari, tale obbligo non è consentito. La partecipazione volontaria (tramite bandi pubblici) rimane tuttavia possibile.

Art. 14 Accordo con i gestori dei gruppi elettrogeni di emergenza e compenso per la disponibilità

Molte condizioni quadro valide per la riserva di energia idroelettrica e le centrali elettriche di riserva a gas e bicomustibili sono rilevanti anche per i gruppi elettrogeni di emergenza, anche se in forma leggermente diversa. Per i gruppi elettrogeni di emergenza sono applicabili anche numerose prescrizioni al di fuori della presente ordinanza, come ad esempio le norme per la protezione contro l'inquinamento fonico o le disposizioni cantonali per il calore residuo. Un fondamento importante per la loro posizione nella riserva è l'accordo da concludere. In tal caso, dato l'elevato numero di interessati, è possibile anche un raggruppamento che riunisce i diversi gestori in un unico accordo. Una differenza rispetto alle centrali elettriche di riserva a gas e bicomustibili è anche che a queste è vietato produrre energia elettrica per il mercato (art. 6 cpv. 3). Per i gruppi elettrogeni di emergenza rimane invece possibile un impiego nell'azienda stessa; in caso di prelievo, l'uso aziendale interno non è però prioritario. Il prelievo della riserva serve a impedire le interruzioni di rete. Nel caso di un'interruzione di rete, la priorità va nuovamente all'uso aziendale interno.

Art. 15 Ordine di prelievo

Il prelievo della riserva è complesso già solo con la riserva di energia idroelettrica. Se si aggiunge la seconda parte della riserva («riserva complementare») diventa ancora più complesso. Per il prelievo, a seconda della situazione specifica si tratta di stabilire un coordinamento adeguato e le priorità tra le diverse parti della riserva. Integrare le determinazioni necessarie a tale scopo nell'OREI non sarebbe sensato. Sarà piuttosto la EICom a dover definire un ordine di prelievo. In questo caso, così come nella determinazione dei valori di riferimento per la riserva di energia idroelettrica secondo l'articolo 3, non si tratta né di un aspetto giuridico (nonostante la parola «ordine») né di una disposizione. Si tratta più che altro di un passaggio volto a concretizzare l'applicazione della norma e la EICom può stabilire le determinazioni, ad esempio con un'istruzione, poiché l'ordine di prelievo si rivolge a Swissgrid, che effettua il prelievo (cfr. a completamento anche «spiegazioni OREI I»).

Il capoverso 2 enumera gli aspetti principali e i criteri da soddisfare per l'ordine di prelievo. A tale riguardo è molto importante il tipo di (possibili) situazioni di penuria delle diverse riserve di energia. Se, ad esempio, i bacini di accumulazione hanno poca acqua ma sono disponibili combustibili a sufficienza per le centrali elettriche di riserva, occorre optare per l'impiego delle centrali elettriche di riserva. Oltre alla disponibilità energetica (prevista) è importante anche la potenza disponibile. Di solito nella riserva di energia idroelettrica è disponibile una potenza elevata, ma solo una quantità limitata di energia, mentre nelle centrali elettriche di riserva accade esattamente il contrario. Per situazioni di penuria che durano più a lungo sono perciò più importanti le centrali elettriche di riserva, mentre la riserva di energia idroelettrica serve soprattutto per superare una penuria di breve durata in inverno o in primavera. La riserva di energia idroelettrica viene prelevata preferibilmente se non vi sono ostacoli tecnici (cfr. cpv. 2 lett. d con il criterio «emissioni ridotte di sostanze inquinanti ed effetti sul clima»). L'ordine di prelievo dovrà tenere conto anche del diverso comportamento delle emissioni delle centrali elettriche di riserva. Per immettere una determinata quantità di energia elettrica nella rete, in base al tipo di impianto, combustibile o trattamento dei gas di scarico le emissioni variano. Le emissioni territoriali in Svizzera (2020) ammontavano a un totale di 54 669 t NOx e di 13 489 t PM10, pari a emissioni di 6,24 t NOx e 1,54 t PM10 in un'ora. Durante l'esercizio di centrali elettriche di riserva con una potenza di 1000 MW, nel peggiore dei casi le emissioni complessive della Svizzera aumentano (generatori elettrogeni di emergenza senza trattamento dei gas di scarico) del 145 per cento (NOx) e

del 19 per cento (PM10). Nel migliore dei casi (turbine a gas e SCR), le emissioni aggiuntive corrispondono al 2,1 per cento (NOx) e allo 0,1 per cento (PM10). Per ottenere il minore impatto possibile sull'ambiente, l'ordine di prelievo dà la priorità agli impianti con un carico di emissioni ridotto.

Art. 16 Prelievo

Per il caso di una mancata compensazione del mercato, l'articolo 16 è rimasto praticamente invariato rispetto alla formulazione che disciplinava solo la riserva di energia idroelettrica. Swissgrid continuerà a occuparsi del prelievo senza autorizzazione preventiva da parte della EICom ed essenzialmente secondo l'ordine di prelievo.

Il nuovo capoverso 5 disciplina il caso di un prelievo delle centrali elettriche di riserva per aumentare la riserva di energia idroelettrica. Questo può rivelarsi necessario se il mercato effettivamente è ancora compensato ma si prospetta un'insufficienza di energia per l'approvvigionamento di energia elettrica fino alla fine dell'inverno. Per distorcere il meno possibile il mercato, l'energia supplementare delle centrali elettriche di riserva non viene venduta sul mercato ma aggiunta alla riserva di energia idroelettrica. In tal caso l'energia elettrica che sarebbe stata prodotta in una centrale di accumulazione viene sostituita con l'energia elettrica delle centrali elettriche di riserva. L'acqua rimane nel bacino di accumulazione e in futuro rimane a disposizione della riserva di energia idroelettrica; non può più essere impiegata per la vendita di energia elettrica sul mercato. La scelta del bacino di accumulazione può avvenire tramite un bando pubblico o essere decisa dalle autorità come avviene con la costituzione regolare della riserva di energia idroelettrica. Paragonata a questa l'intervento risulta tuttavia più contenuto poiché la produzione delle centrali elettriche di riserva in sostituzione dell'energia trattenuta è a disposizione dei gestori della centrale idroelettrica. Per questo motivo e poiché eventualmente c'è poco tempo a disposizione e la concorrenza non entra necessariamente in gioco, può essere ordinato un obbligo di mantenimento senza bando pubblico preliminare. L'autorità competente è la EICom, che stabilisce la quantità di energia da mantenere, la ripartizione nei diversi bacini di accumulazione e altre modalità.

I criteri per un simile aumento della riserva di energia idroelettrica devono essere molto restrittivi, altrimenti le centrali elettriche di riserva funzionerebbero senza reale urgenza e si ignorerebbero altri provvedimenti più adeguati basati sul mercato, come ad esempio la riduzione del consumo di energia elettrica o gli investimenti in una nuova produzione di energia elettrica (rinnovabile). Anche la decisione per un impiego preventivo delle centrali elettriche di riserva spetta alla EICom. Tale scelta può dipendere dai risultati di analisi a breve termine per la sicurezza dell'approvvigionamento e anche su criteri che valutano la correlazione dei mercati per i prezzi che permangono a lungo a livelli elevati.

Art. 17 Indennizzo per il prelievo

Il *capoverso 1* menziona l'indennizzo per il prelievo che i gestori ricevono individualmente in base al prelievo avvenuto. Per tutti i tipi di riserve l'indennizzo fa parte dell'accordo con i gestori degli impianti (art. 5 cpv. 2 lett. d, art. 9 cpv. 2 lett. e e art. 14 cpv. 1). Per la riserva di energia idroelettrica l'indennizzo per il prelievo è calcolato secondo il metodo che stabilisce la EICom nei valori di riferimento (*cpv. 2*). I *capoversi 3-6* disciplinano l'indennizzo per il prelievo per la riserva complementare. In questo caso l'indennizzo per il prelievo rimborsa i costi variabili della produzione di energia elettrica, in cui rientrano in particolare i costi per i vettori energetici e le emissioni di CO₂ causate (cfr. art. 2 legge sul CO₂ in cui si definisce inoltre quali sono i diritti di emissione) nonché l'usura dell'impianto. Nelle centrali elettriche di riserva l'indennizzo per il prelievo comprende anche i costi causati da un aumento del personale e i costi dell'acqua necessaria per l'esercizio. Inoltre nelle centrali elettriche di riserva viene rimborsato un forfait giornaliero per la disponibilità, a prescindere dall'effettivo utilizzo o meno. La EICom stabilisce i parametri standard laddove risultino necessari a fini di calcolo. La EICom può inoltre stabilire dei parametri per limitare i profitti eccessivi.

Art. 18 Sovrapprezzo in caso di prelievo e vendita dell'energia

Per i gruppi di bilancio un prelievo della riserva non deve costituire un aspetto interessante dato che la riserva non è fatta per compensare situazioni che il mercato riesce ancora a gestire. Per questo già con la riserva di energia idroelettrica gli incentivi finanziari stabiliti sono decisamente negativi (cpv. 1). Per non indebolire lo scopo della riserva (sempre dalla riserva di energia idroelettrica) è inoltre proibito l'arbitraggio (nessuna rivendita con profitto) ed è previsto un divieto di rivendita all'estero (cpv. 2). Per altre spiegazioni in merito ai primi due capoversi si rinvia alle «spiegazioni OREI I». A tale riguardo il nuovo *capoverso 3* prevede che i profitti siano restituiti se si ottengono tramite la violazione delle regole di cui al capoverso 2. L'obbligo di restituzione figura ad esempio nell'articolo 41 LAP, in cui è previsto un risarcimento per i fondi patrimoniali dai quali si è conseguito un indebito profitto, disposizione vincolante dato che la riserva di energia elettrica si fonda anche sulla LAP oltre che sull'articolo 9 LAEI (misure preparatorie). In caso di vendita all'estero interviene lo stesso obbligo di restituzione; nella fattispecie si tratterà di calcolare l'importo del profitto. Se Swissgrid dovesse incontrare resistenza nell'applicazione del capoverso 3 da parte degli attori inadempienti, la EICOM dovrebbe emanare una decisione. Oltre all'obbligo di restituzione sono punibili anche le infrazioni contro le disposizioni del capoverso 2 (art. 22).

Art. 19 Costi e finanziamento

Cpv. 1 e 2: come già nel caso della riserva di energia idroelettrica, analogamente alle prestazioni di servizio relative al sistema, il finanziamento della seconda parte della riserva avviene principalmente sotto forma di corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trasporto. Con la seconda parte della riserva si immette effettivamente energia aggiuntiva nel sistema, ma in casi precisi, ovvero solo per situazioni di penuria ben definite. In tali circostanze la riserva e la sua nuova seconda parte servono in fin dei conti anche alla stabilità della rete. Per questo è indicato procedere a un addebito dei costi tramite il corrispettivo per l'utilizzazione della rete. Così tutta la riserva di energia elettrica è sostenuta prevalentemente tramite il corrispettivo per l'utilizzazione della rete (livello di rete 1). Sotto il profilo economico, sono quindi i consumatori a farsi carico dei costi, aspetto che d'altronde rimarrebbe invariato se fosse stato scelto un finanziamento tramite supplemento sui costi di trasporto secondo l'articolo 9 capoverso 4 della LAEI. Nella rete di trasporto la tariffa per l'utilizzazione della rete è stabilita ben prima dell'inizio di un anno civile. Per il finanziamento delle centrali elettriche di riserva a partire dalla loro messa in esercizio a febbraio 2023, l'aumento potrà intervenire quindi solo a posteriori. Swissgrid lo farà per l'anno successivo e gestirà la situazione con le differenze di copertura che potrebbero risultare elevate. Nel caso della riserva di energia idroelettrica il principio è lo stesso.

Alle entrate del corrispettivo per l'utilizzazione della rete possono venire ad aggiungersi i pagamenti (elevati) che i gruppi di bilancio dovrebbero sostenere in caso di prelievo; sono inoltre possibili entrate provenienti dalle pene convenzionali. Tutte queste entrate confluiscono in un unico sistema e sono disponibili per sostenere le diverse spese (cpv. 1), ossia i compensi per il mantenimento e per la disponibilità, nonché gli indennizzi per il prelievo da pagare ai gestori. Secondo il capoverso 3 anche l'onere di esecuzione, in particolare quello di Swissgrid, viene finanziato dallo stesso sistema unico appena citato; la disposizione si riferisce a quella dell'articolo 35 della legge sull'energia.

Art. 20 Rimborsi alla Confederazione

L'articolo 20 riprende la circostanza secondo cui nella fase di preparazione dell'OREI a partire dall'estate del 2022 la Confederazione finanzia anticipatamente alcune prestazioni e quindi il trasporto in Svizzera dei moduli per una centrale elettrica di riserva. Queste spese saranno rimborsate alla Confederazione secondo la stessa regola stabilita per il periodo di entrata in vigore della nuova OREI per le centrali elettriche di riserva. Ciò significa un finanziamento per mezzo del corrispettivo per l'utilizzazione della rete. Il rimborso tuttavia non avverrà in una volta. Siccome le tariffe della rete per il 2023 erano state fissate già molto tempo prima dell'entrata in vigore della nuova OREI, un aumento potrà intervenire solo a partire dal 2024. Inoltre l'onere va distribuito sull'arco di tre anni dato che nella situazione attuale, con il forte aumento dei prezzi dell'energia elettrica, è necessario evitare incrementi

supplementari ed eccessivi per i consumatori. Il periodo di tre anni con la (nuova) durata di validità dell'OREI scade alla fine del 2026 (cfr. art. 26 cpv. 2). Poiché l'aumento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete è possibile solo dal 2024, anche il rimborso alla Confederazione comincerà solo dal 2024, scaglionato a sua volta su tre anni.

I *capoversi 2 e 3* disciplinano un altro caso che, seppur improbabile, occorre regolare. Come menzionato, nella fase di preparazione è stato necessario trasportare dei moduli per gli impianti in Svizzera. I proprietari dei moduli però non si sono candidati come gestori di una centrale elettrica di riserva, ragione per cui si devono cercare altri attori. Qualora l'operazione dovesse fallire e gli impianti rimanessero praticamente «inutilizzati» perché non si trova abbastanza rapidamente un altro utilizzo al di fuori della riserva (in Svizzera o all'estero), il proprietario di queste componenti dovrebbe essere rimborsato. Il capoverso 2 stabilisce il contenuto e la tempistica di questo rimborso (art. 38 cpv. 2 LAP) e precisa inoltre che il corrispettivo per l'utilizzazione della rete servirebbe per ripagare il rimborso ossia che un anticipo sostenuto dalla Confederazione dovrebbe essere restituito attingendo a queste risorse.

Il *capoverso 4* disciplina un altro tipo di rimborso: in questo caso si tratta di un pagamento come quello previsto ad esempio dal § 20 della legge sull'energia del Cantone di Argovia a favore del Comune in cui è costruito un «grande impianto per l'approvvigionamento energetico». Nel capoverso 4 si rinvia solo a basi legali cantonali (o comunali) già esistenti al momento dell'apertura della procedura di consultazione per questa ordinanza (OREI). Non è ammissibile che ora i Cantoni e i Comuni creino queste basi per ottenere i relativi rimborsi. Il finanziamento avverrebbe anche tramite il corrispettivo per l'utilizzazione della rete del livello di rete 1, questo almeno a posteriori dopo un eventuale anticipo da parte della Confederazione nelle settimane o nei mesi a seguire (cosa che non deve essere in tal modo compromessa). Anche per questi costi sarebbe possibile un aumento, ossia un incremento dei costi di rete, distribuito su diversi anni.

Art. 21-23

Gli articoli 21 e 23 comportano praticamente solo lievi adeguamenti redazionali rispetto alla prima versione dell'OREI. È importante notare un'aggiunta nell'articolo 22: nella riserva di energia idroelettrica la EICom e Swissgrid assumevano finora compiti per i quali la competenza per decisioni vincolanti era attribuita alla EICom e non a Swissgrid. Nella «riserva complementare» sono previste anche altre unità (DATEC, UFE), compiti e facoltà. Nell'articolo 19 si terrà debitamente conto di questo aspetto. L'articolo 22 non riguarda pertanto le facoltà dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento del paese (UFAE), che sono disciplinate nella LAP.

Art. 24 Modifica di altri atti normativi

1. Ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO₂

Le centrali elettriche di riserva, ovvero quelle a gas o le centrali funzionanti con altri vettori energetici, per la potenza termica totale dell'impianto da combustione partecipano obbligatoriamente al SSQE (allegato 6 ordinanza sul CO₂; RS 641.711). Il coinvolgimento nello scambio di quote di emissioni garantisce che le maggiori emissioni di questi impianti siano compensate nel SSQE. Secondo l'articolo 41 dell'attuale ordinanza sul CO₂ possono richiedere un esonero dal SSQE gli impianti che emettono meno di 25 000 tonnellate di CO₂; essi pagano però l'emissione di CO₂, ossia 120 franchi per tonnellata di CO₂. Affinché le centrali funzionino in modo da non gravare sul bilancio totale di CO₂, non è consentita nessuna deroga all'obbligo di partecipazione. Allo stesso tempo con la nuova OREI viene modificata pertanto l'ordinanza sulla CO₂ come modifica di atti normativi correlati. Per evitare una lacuna giuridica fino all'entrata in vigore, nei contratti i gestori si impegnano a non richiedere eccezioni per l'impianto secondo l'articolo 41 dell'ordinanza sul CO₂. Le regole non valgono per i gruppi elettrogeni di emergenza. Le maggiori emissioni devono perciò essere compensate all'estero in un secondo tempo, o dagli importatori di carburante con obbligo di compenso o sotto forma sussidiaria da

parte della Confederazione, in modo tale che la Svizzera rispetti gli impegni internazionali assunti in virtù dell'accordo di Parigi.

2. Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento energetico

Le modifiche comportano un adeguamento puramente redazionale alla nuova terminologia dell'OREI.

Art. 25 Abrogazione di altri atti normativi

L'attuale OREI viene sostituita da una nuova versione.

Art. 26 Entrata in vigore e durata di validità

L'OREI ha una durata di validità limitata. La sua prima versione prevedeva già una limitazione temporale che viene ora estesa, dato che i gestori delle centrali elettriche di riserva con cui la Confederazione ha condotto le trattative non erano disposti a un esercizio che terminasse prima della fine della primavera 2026. In tal modo, anche in riferimento all'articolo 20 capoverso 1, si prevede una nuova scadenza a fine 2026. Se il Parlamento approverà rapidamente le disposizioni legali sulle centrali elettriche di riserva, l'attuale ordinanza provvisoria potrebbe trasformarsi anzitempo in una normale ordinanza di esecuzione di una legge.

Cpv. 3: la possibilità di obbligare i gestori a partecipare alla riserva è limitata fino a maggio 2024. Siccome tale vincolo costituisce una forte ingerenza, occorre impiegarlo con accortezza (cfr. anche «spiegazioni OREI I»). Se ve ne fosse bisogno oltre la metà maggio del 2024, si renderebbe necessaria una proroga.



Ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno (Ordinanza sulla riserva invernale, OREI)

del...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9, 29 capoverso 1 lettera g e 30 capoverso 2 della legge del 23 marzo 2007¹ sull'approvvigionamento elettrico(LAEl);

visti gli articoli 5 capoverso 4 e 38 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2016² sull'approvvigionamento economico del Paese,

ordina:

Sezione 1: Scopo e oggetto

Art. 1

¹ La presente ordinanza mira a garantire l'approvvigionamento di energia elettrica in situazioni straordinarie, quali una penuria, limitazioni o interruzioni critiche nell'approvvigionamento per l'inverno e la primavera. Tale garanzia si configura come riserva di energia elettrica.

² La presente ordinanza disciplina inoltre:

- a. la costituzione annuale di una riserva di energia idroelettrica;
- b. la messa a disposizione di una riserva complementare con centrali elettriche di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza;
- c. l'interazione di queste due parti della riserva in caso di prelievo di elettricità.

Sezione 2: Riserva di energia idroelettrica

Art. 2 Valori di riferimento

¹ La Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) determina annualmente i valori di riferimento e altri aspetti della riserva di energia idroelettrica e provvede alla loro pubblicazione.

¹ RS 734.7

² RS 531

² Dimensiona la riserva di energia idroelettrica in modo tale che essa, in abbinamento con quella della riserva complementare, possa contribuire a garantire l'approvvigionamento per alcune settimane in inverno o all'inizio della primavera in caso di penuria. A tal fine, la ElCom ipotizza il caso straordinario in cui l'importazione di elettricità sia possibile solo in misura molto limitata e nel contempo la produzione interna sia ridotta e il carico elevato.

³ I valori di riferimento e gli altri aspetti includono in particolare:

- a. i seguenti requisiti per il bando pubblico:
 1. la quantità di energia,
 2. la durata e il periodo di mantenimento della riserva,
 3. ulteriori requisiti di base come le modalità del bando pubblico,
 4. eventuali limiti massimi per il compenso corrisposto al gestore per il mantenimento della riserva;
- b. la distribuzione dell'energia, ad esempio tra più impianti di stoccaggio;
- c. i requisiti per la potenza installata;
- d. i requisiti per il prelievo e l'indennizzo dell'energia prelevata;
- e. il trattamento delle centrali partner e un eventuale raggruppamento delle offerte (*pooling*);
- f. le condizioni per una pena convenzionale e i criteri per stabilire il suo ammontare;
- g. i requisiti per evitare un comportamento di manipolazione del mercato;
- h. i requisiti relativi al sovrapprezzo per l'energia prelevata dalla riserva.

⁴ La ElCom può coinvolgere la società nazionale di rete (società di rete) nella determinazione dei valori di riferimento e degli altri aspetti.

Art. 3 Bando pubblico

¹ La società di rete svolge il bando pubblico per la costituzione della riserva di energia idroelettrica. Stabilisce previamente le modalità del bando pubblico e se necessario precisa i criteri di idoneità e di aggiudicazione nonché le modalità del prelievo.

² Possono partecipare alla costituzione della riserva i gestori di centrali idroelettriche ad accumulazione che immettono elettricità nella zona di regolazione svizzera.

³ La società di rete svolge i bandi pubblici prima dell'inizio dell'anno idrologico. Procedo alle aggiudicazioni in modo che la riserva possa essere costituita a costi contenuti e in base al fabbisogno.

⁴ La ElCom può disporre l'organizzazione di ulteriori bandi pubblici per:

- a. costituire la riserva dell'entità necessaria nel caso in cui con il primo bando pubblico non si sia riusciti a raggiungerla in misura sufficiente;
- b. aumentare la riserva per accrescere l'energia conservata;
- c. assicurare la disponibilità della potenza.

⁵ Può escludere compensi eccessivamente elevati.

Art. 4 Obbligo di partecipazione

¹ Se si prevede che un altro bando pubblico non permetta di costituire la riserva con la quantità di energia necessaria mediante un compenso adeguato, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può, segnatamente su richiesta della EICom, obbligare i gestori delle centrali idonee a partecipare alla riserva con una determinata quantità di energia, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

² Su raccomandazione della EICom, il DATEC stabilisce il compenso corrisposto al gestore in questione per il mantenimento della riserva.

Art. 5 Accordo con i gestori delle centrali idroelettriche

¹ La società di rete stipula un accordo sul mantenimento della riserva con ogni gestore che ottiene l'aggiudicazione. Gli accordi sono uniformi.

² Sulla base del bando pubblico, nell'accordo sono definiti in particolare:

- a. la quantità di energia con la quale un gestore contribuisce alla riserva;
- b. la durata e il periodo del mantenimento della riserva;
- c. il compenso corrisposto al gestore per il mantenimento della riserva;
- d. le condizioni per il prelievo;
- e. i dettagli dei seguenti obblighi di un gestore nei confronti della società di rete:
 1. le informazioni che un gestore deve fornire e i documenti che deve mettere a disposizione (art. 17 cpv. 1),
 2. la notifica della potenza disponibile (art. 13 cpv. 2);
- f. la rinuncia ai lavori di revisione durante la durata del mantenimento della riserva;
- g. una pena convenzionale in base alle direttive stabilite dalla EICom (art. 2 cpv. 3 lett. f).

³ Se la società di rete non riesce a trovare un accordo con il gestore che il DATEC obbliga a partecipare alla riserva, la EICom stabilisce i contenuti di tale accordo.

⁴ La società di rete stabilisce il prelievo in relazione ai gruppi di bilancio. Può sottoporre previamente un corrispondente accordo modello alla EICom; quest'ultima può esigere modifiche qualora l'accordo modello non sia adeguato.

Sezione 3: Riserva complementare

Art. 6 Centrali elettriche di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza

¹ Alla riserva di energia idroelettrica si aggiunge una riserva complementare con una potenza complessiva fino a 1000 MW. D'intesa con la ElCom e in considerazione dell'articolo 2 capoverso 2, il DATEC può aumentare questo valore se si prospetta un fabbisogno più elevato.

² Possono partecipare alla costituzione della riserva complementare i gestori di:

- a. centrali elettriche a gas o ad altri vettori energetici (centrali elettriche di riserva);
- b. gruppi elettrogeni di emergenza.

³ Le centrali elettriche di riserva e i gruppi elettrogeni di emergenza sono impiegati solamente per la riserva di energia elettrica e non producono corrente per il mercato.

Art. 7 Prima costituzione della riserva complementare con centrali elettriche di riserva e successivo ampliamento

¹ In un primo tempo il DATEC costituisce la riserva complementare con i gestori delle centrali elettriche di riserva con cui ha stipulato un accordo in vista della partecipazione alla riserva e della messa in servizio a febbraio 2023.

² L'Ufficio federale dell'energia (UFE) può integrare ulteriori gestori nella riserva complementare per raggiungere la potenza di cui all'articolo 6 capoverso 1. A tal fine svolge in genere bandi pubblici.

³ Per l'aggiudicazione di un bando pubblico sono considerati in particolare i seguenti criteri:

- a. rapida convertibilità e prontezza d'impiego degli impianti;
- b. ammontare del compenso per la disponibilità;
- c. ulteriori criteri come la qualità tecnica, l'ammissibilità, gli effetti sull'ambiente e l'ubicazione di un progetto.

Art. 8 Obbligo di partecipazione

Qualora la riserva complementare non possa essere costituita per l'entità necessaria e con un compenso adeguato, d'intesa con il DEFR, il DATEC può obbligare i proprietari delle centrali elettriche di riserva idonee o le aziende che possono disporre di una simile centrale e che dispongono delle necessarie competenze, a partecipare alla riserva con una determinata potenza elettrica.

Art. 9 Accordo con i gestori delle centrali idroelettriche di riserva e compenso per la disponibilità

¹ L'UFE stipula un accordo sull'impiego per la riserva con ogni gestore che partecipa alla riserva sulla base di un'intesa, un'aggiudicazione o un'impegno. Gli accordi si

differenziano a seconda che il gestore sia il proprietario dell'impianto o che abbia un'altra legittimazione su di esso.

² Nell'accordo sono definiti in particolare:

- a. la potenza impiegabile per la riserva;
- b. la durata e il periodo della disponibilità;
- c. il compenso corrisposto al gestore per la disponibilità;
- d. un test di operatività annuale e un lasso di tempo per la revisione e la manutenzione;
- e. i contenuti di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettere d, e e g.

³ Se l'UFE non riesce a trovare un accordo con il gestore che il DATEC obbliga a partecipare alla riserva, l'UFE stabilisce i contenuti di tale accordo.

⁴ Con il compenso per la disponibilità sono compensati su base trimestrale i costi fissi della gestione indipendenti dall'impiego come la disponibilità dell'impianto, l'approvvigionamento e l'immagazzinamento del combustibile e i costi di raccordo alla rete. L'ammontare del compenso deve essere adeguato. Su richiesta, la ECom indica all'UFE caso per caso come valuta l'adeguatezza.

Art. 10 Requisiti operativi

¹ Le centrali elettriche di riserva devono possibilmente essere operabili come impianti bicom bustibili.

² D'intesa con la ECom, l'UFE può definire ulteriori requisiti operativi per le centrali elettriche di riserva, in particolare concernenti:

- a. il preavviso per un impiego;
- b. il numero di possibili accensioni e spegnimenti nonché la durata operativa minima;
- c. la capacità di adattamento della potenza;
- d. la gestione a distanza.

³ I generatori possono essere utilizzati al di fuori dei tempi di disponibilità per il mantenimento della tensione.

Art. 11 Tariffa per l'utilizzo delle condotte

Nel caso in cui i gestori delle centrali elettriche di riserva e quelli delle condotte non riescano ad accordarsi su un compenso ragionevole, l'UFE può stabilire una tariffa basata sui costi per l'utilizzo delle condotte per l'approvvigionamento di combustibile.

Art. 12 Bandi pubblici per successive nuove centrali elettriche di riserva

¹ In aggiunta all'articolo 7 capoverso 2, l'UFE può disporre lo svolgimento di ulteriori bandi pubblici per nuove centrali elettriche di riserva, al fine di assicurare che queste possano essere preparate per tempo in vista di un successivo ampliamento della riserva complementare e che i gestori possano essere integrati nella riserva complementare in caso di necessità.

² Per l'aggiudicazione sono considerati i criteri di cui all'articolo 7 capoverso 3.

Art. 13 Partecipazione dei gruppi elettrogeni di emergenza

¹ Il DATEC costituisce la riserva complementare anche con i gestori dei gruppi elettrogeni di emergenza con cui ha concluso un accordo in vista della partecipazione alla riserva a febbraio 2023.

² L'UFE può integrare ulteriori gestori di gruppi elettrogeni di emergenza nella riserva complementare per raggiungere la potenza di cui all'articolo 6 capoverso 1. A tal fine svolge di norma bandi pubblici.

³ Se si prevede che un altro bando pubblico non permetta di costituire la riserva complementare per l'entità necessaria e con un compenso adeguato, in analogia all'articolo 4, il DATEC può obbligare i gestori dei gruppi elettrogeni di emergenza a partecipare alla riserva. Tale obbligo non è possibile nei confronti dei gruppi elettrogeni di emergenza che appartengono a infrastrutture militari o critiche di altro tipo.

⁴ La partecipazione alla riserva complementare può avvenire con un intero gruppo elettrogeno di emergenza o con parti di esso.

Art. 14 Accordo con i gestori dei gruppi elettrogeni di emergenza e compenso per la disponibilità

¹ L'UFE stipula con i gestori dei gruppi elettrogeni di emergenza un accordo sull'impiego per la riserva. Un accordo può comprendere più gestori. Gli accordi sono uniformi. Il loro contenuto è retto per analogia dall'articolo 9.

² Con il compenso per la disponibilità sono coperti su base trimestrale i costi fissi della gestione indipendenti dall'impiego come la disponibilità del gruppo elettrogeno di emergenza e i necessari investimenti, compresi eventuali costi di risanamento.

³ I gestori possono continuare a utilizzare i gruppi elettrogeni di emergenza per i propri scopi operativi. L'utilizzo per la riserva di energia elettrica in caso di prelievo ha la precedenza.

⁴ L'UFE può determinare requisiti operativi tecnici.

Sezione 4: Utilizzo e prelievo della riserva

Art. 15 Ordine di prelievo

¹ Nel caso di un prelievo, la ElCom determina l'interazione tra la riserva idroelettrica e la riserva complementare in un ordine di prelievo. In quest'ordine è sancito in quale situazione di approvvigionamento, secondo quale sequenza e per quale entità l'energia è prelevata da entrambe le riserve.

² A tale scopo la ElCom considera, in sequenza, i seguenti aspetti:

- a. una potenza disponibile tempestivamente e di entità sufficiente;
- b. la conservazione di parti delle riserve a disponibilità limitata;
- c. costi bassi;
- d. emissioni ridotte di sostanze inquinanti ed effetti sul clima; e
- e. le seguenti ulteriori condizioni:
 1. la disponibilità della riserva idroelettrica e della riserva complementare nonché la rapidità di impiego delle diverse tipologie di impianto in caso di prelievo,
 2. il momento del prelievo in inverno o primavera,
 3. la presumibile durata e frequenza del prelievo,
 4. la disponibilità del combustibile,
 5. le specifiche tecniche delle diverse tipologie di impianto,
 6. le diverse emissioni inquinanti e acustiche delle diverse tipologie di impianto.

³ Nell'ordine di prelievo è inoltre stabilito con quale preavviso le centrali elettriche di riserva devono essere convertite in centrali pronte all'impiego nel caso in cui si preveda un prelievo e quando tali centrali possono nuovamente lasciare questo livello di prontezza.

⁴ La ElCom può modificare l'ordine di prelievo per l'inverno corrente e per quello successivo.

Art. 16 Prelievo

¹ È possibile prelevare dalla riserva se nella borsa dell'energia elettrica la quantità di elettricità richiesta per il giorno successivo supera l'offerta (mancata compensazione del mercato).

² Nel caso di una mancata compensazione del mercato, alla società di rete sono notificati:

- a. dai gestori che partecipano alla riserva: la potenza disponibile nella loro quota della riserva;
- b. dai gruppi di bilancio che necessitano di un prelievo dalla riserva: il loro fabbisogno di elettricità per il giorno successivo.

³ La società di rete effettua il prelievo conformemente all'ordine di prelievo e in modo non discriminatorio. Il prelievo della riserva di energia idroelettrica è effettuato in linea di principio da tutti i gestori che partecipano alla riserva, proporzionalmente alla quantità di energia concordata.

⁴ Nel caso di un altro rischio immediato, in particolare per l'esercizio stabile della rete, in deroga al capoverso 1 la società di rete può effettuare prelievi da impianti afferenti a entrambe le riserve anche senza mancata compensazione del mercato o senza notifica del fabbisogno da parte di un gruppo di bilancio. In casi eccezionali è possibile un prelievo anche nel quadro di eventuali accordi internazionali di solidarietà. La società di rete notifica alla ElCom tutti i prelievi effettuati secondo il presente capoverso.

⁵ In deroga al capoverso 1 la ElCom può, a titolo eccezionale, ordinare il prelievo da una centrale elettrica di riserva al fine di fornire energia supplementare alla riserva di energia idroelettrica, a condizione che, con ogni probabilità, senza tale misura la riserva di energia idroelettrica non sia sufficiente verso fine inverno.

Art. 17 Indennizzo per il prelievo

¹ In caso di prelievo, i gestori ricevono un indennizzo dalla società di rete per l'energia prelevata.

² Per la riserva di energia idroelettrica la società di rete calcola l'indennizzo secondo i requisiti della ElCom (art. 2 cpv. 3 lett. d).

³ Per le centrali elettriche di riserva l'indennizzo per il prelievo compensa:

- a. i costi della gestione indipendenti dall'utilizzo, come quelli per:
 1. l'utilizzo della rete, il vettore energetico e i diritti di emissione,
 2. l'impiego del personale e l'acqua necessaria al funzionamento;
- b. un importo forfettario giornaliero per ogni giorno in cui l'impianto deve essere pronto all'impiego.

⁴ La società di rete calcola l'indennizzo di cui al capoverso 3 sulla base dei parametri uniformi precedentemente stabiliti dalla ElCom, in particolare gli indici di prezzo per i costi dei combustibili e i diritti di emissione.

⁵ Nel caso dei gruppi elettrogeni di emergenza, l'indennizzo per il prelievo compensa i costi della gestione indipendenti dall'utilizzo come i costi per l'utilizzo della rete, i vettori energetici, i diritti di emissione o la tassa sul CO₂ nonché per ulteriori mezzi d'esercizio.

⁶ La ElCom può stabilire dei parametri per gli indennizzi di cui ai capoversi 3-5 al fine di limitare eventuali profitti eccessivi.

Art. 18 Sovrapprezzo in caso di prelievo e vendita dell'energia

¹ I gruppi di bilancio che hanno chiesto un prelievo pagano alla società di rete il prezzo di mercato per il periodo di prelievo e un sovrapprezzo analogo all'energia di compensazione. Il sovrapprezzo ha il fine di evitare che i gruppi di bilancio prelevino l'energia dalla riserva anziché acquistarla sul mercato.

² I gruppi di bilancio e i loro operatori e, nel caso di transazioni a valle, anche altri operatori o ulteriori attori sul mercato, non possono realizzare profitti in caso di vendita di energia prelevata dalla riserva e non possono vendere tale energia all'estero.

³ I gruppi di bilancio e gli altri attori menzionati devono versare alla società di rete i profitti realizzati contrariamente al capoverso 2.

Sezione 5: Costi, finanziamento e rimborsi alla Confederazione nonché informazioni e sorveglianza

Art. 19 Costi e finanziamento

¹ I costi per la riserva di energia elettrica sono costituiti da:

- a. un compenso corrisposto ai gestori nella riserva di energia idroelettrica;
- b. un compenso per la disponibilità corrisposto ai gestori di centrali elettriche di riserva e di gruppi elettrogeni di emergenza;
- c. un indennizzo per il prelievo corrisposto ai gestori.

² Il finanziamento è previsto:

- a. come parte del corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trasporto analogamente ai costi per le prestazioni di servizio relative al sistema (art. 15 cpv. 2 lett. a LAEI); questa parte del corrispettivo per l'utilizzazione della rete figura come voce separata nella fattura;
- b. attraverso le entrate derivanti da:
 1. i pagamenti dei gruppi di bilancio di cui all'articolo 18 capoverso 1,
 2. le pene convenzionali di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettera g, di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera e o di cui all'articolo 14 capoverso 1.

³ Anche l'onere di esecuzione, in particolare quello della società di rete, inclusi i lavori preparatori, sono finanziati con le entrate di cui al capoverso 2. Si calcola sulla base dei costi effettivi, anche in caso di costi di capitale come, in particolare, la remunerazione di differenze di copertura.

Art. 20 Rimborsi alla Confederazione

¹ I costi sostenuti dalla Confederazione al fine di poter rendere operative le centrali elettriche di riserva da febbraio 2023 sono rimborsati alla Confederazione senza interessi sull'arco di tre anni, attingendo ai fondi di cui all'articolo 19 capoverso 2. A tal fine è opportunamente aumentato il corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trasporto a partire dal 2024 per un periodo di tre anni.

² Se la Confederazione non trova gestori per una centrale elettrica di riserva per cui nella fase preparatoria nel 2022 è programmata una messa in servizio a febbraio 2023, o se un gestore viene a mancare successivamente, la Confederazione corrisponde un'indennità al proprietario di tale impianto. Il finanziamento di quest'indennità avviene secondo la disposizione di cui al capoverso 1.

³ L'indennità di cui al capoverso 2 copre i costi sostenuti per il trasferimento degli impianti in Svizzera e la sostituzione del reddito che il proprietario avrebbe ottenuto se avesse affidato gli impianti a un gestore esterno alla riserva. Tale indennità copre al massimo il periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 maggio 2026.

⁴ I costi per eventuali compensi previsti dal diritto cantonale nei Comuni che ospitano gli impianti possono essere rimborsati mediante un successivo aumento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete secondo il regolamento di cui al capoverso 1.

Art. 21 Informazioni, dati, accesso e pubblicazione

¹ Per l'adempimento dei propri compiti, la ElCom, la società di rete, il DATEC e l'UFE ricevono gratuitamente dai gestori che partecipano alla riserva di energia elettrica le informazioni e i documenti necessari, in particolare in relazione ai livelli di stoccaggio, nonché l'accesso agli impianti.

² In caso di prelievo, la ElCom può esigere dai gruppi di bilancio partecipanti la dichiarazione delle transazioni commerciali relative al prelievo. Può esigere la dichiarazione anche da altri commercianti e ulteriori operatori di mercato in merito a transazioni a valle.

Art. 22 Sorveglianza e disposizioni da parte della ElCom

¹ La ElCom sorveglia costantemente la situazione di approvvigionamento.

² Sorveglia in particolare la costituzione e il mantenimento della riserva di energia idroelettrica, la disponibilità e la prontezza d'impiego delle centrali elettriche di riserva e dei gruppi elettrogeni di emergenza, la restante attuazione della riserva di energia elettrica e l'esecuzione da parte della società di rete.

³ Se necessario adotta disposizioni, sempre che ciò non sia di competenza del DATEC o dell'UFE.

⁴ Se è possibile prevedere che la riserva di energia idroelettrica non è più necessaria nel periodo di tempo per cui è stata costituita, la ElCom ne dispone lo scioglimento anticipato.

Sezione 6: Disposizioni penali e finali

Art. 23 Disposizioni penali

¹ È punito con una multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- a. rivende energia proveniente da un prelievo dalla riserva realizzando profitti o vende tale energia all'estero, direttamente o nel quadro di transazioni a valle (art. 18 cpv. 2);
- b. in relazione alla riserva, consegna documenti con false indicazioni, fornisce informazioni false o nega le informazioni alla ElCom o alla società di rete (art. 21 cpv. 1).

² Il perseguimento penale è retto dall'articolo 29 capoverso 3 LAEI.

Art. 24 Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 30 novembre 2012³ sul CO₂

Art. 41 cpv. 1 e cpv. 3

^{1ter} Un gestore di centrali a gas o ad altri vettori energetici che in caso di prelievo dalla riserva secondo l'ordinanza sulla riserva invernale del ... 2023⁴ produca corrente elettrica e la immetta nella rete non può chiedere deroghe di cui ai capoversi 1 e 1^{bis}.

³ Se le emissioni di gas serra degli impianti superano le 25 000 tonnellate di CO₂eq nell'arco di un anno, il loro gestore entra nuovamente a far parte del SSQE a decorrere dall'inizio dell'anno successivo. A tal fine non sono prese in considerazione le emissioni dei gruppi elettrogeni di emergenza che, nel caso di un prelievo dalla riserva secondo l'ordinanza sulla riserva invernale, producono energia elettrica e la immettono nella rete.

Art. 96b cpv. 2 lett. g

² Sono considerati centrali termoelettriche a combustibili fossili gli impianti che producono solo energia elettrica o contemporaneamente anche calore da combustibili fossili e che:

g. la cui funzione principale non è la produzione e l'immissione in rete di corrente elettrica da centrali a gas o ad altri vettori energetici secondo l'ordinanza sulla riserva invernale⁵.

2. Ordinanza del 14 marzo 2008⁶ sull'approvvigionamento elettrico

Art. 7 cpv. 3 lett. e^{bis}

³ Nel conto dei costi devono essere esposte separatamente tutte le voci necessarie per il calcolo dei costi computabili, in particolare:

e^{bis}. i costi in relazione alla riserva di energia elettrica secondo l'ordinanza del...⁷ sulla riserva invernale (OREI);

³ RS 641.711

⁴ RS xxx

⁵ RS xxx

⁶ RS 734.71

⁷ RS xxx

Art. 15 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a^{bis}

¹ La società nazionale di rete fattura individualmente:

- b. ai gruppi di bilancio i costi per l'energia di compensazione, comprese le quote della potenza messa in riserva per la regolazione secondaria e terziaria, per la gestione del programma previsionale e per la riserva di energia elettrica secondo l'OREI;

² Ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, proporzionalmente all'energia elettrica ricevuta dai consumatori finali, la società nazionale di rete fattura i seguenti costi:

- a^{bis}. i costi in relazione alla riserva di energia elettrica secondo l'OREI;

Art. 25 Abrogazione di altri atti normativi

L'ordinanza del 7 settembre 2022⁸ sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica è abrogata.

Art. 26 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2023.

² Fatto salvo il capoverso 3, è valida fino al 31 dicembre 2026.

³ Gli articoli 4, 8 e 13 capoverso 3 hanno effetto sino al 15 maggio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

⁸ RU 2002 xxx



Berna, 19 ottobre 2022

Destinatari:

i partiti

le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

le associazioni mantello dell'economia

le cerchie interessate

Sicurezza dell'approvvigionamento elettrico: ordinanza sull'utilizzo delle centrali di riserva per l'inverno 2022/2023, indizione della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

Il 19 ottobre 2022 il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di svolgere una procedura di consultazione sull'ordinanza sull'utilizzo delle centrali di riserva per l'inverno 2022/2023 presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate.

Il periodo di consultazione dura fino al 18 novembre 2022.

Il rischio di una carenza di elettricità e gas in Svizzera nel prossimo inverno è aumentato considerevolmente. Il Consiglio federale sta quindi rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento energetico con diverse misure. Nel settore dell'energia elettrica, l'attenzione si concentra sulle capacità di riserva per situazioni eccezionali di carenza sul lato della produzione. Il 7 settembre 2022, il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica (OREI), che è entrata in vigore il 1° ottobre 2022. Con l'attuale revisione dell'ordinanza, le centrali elettriche di riserva saranno integrate insieme alla riserva idroelettrica in una cosiddetta riserva elettrica invernale. Formalmente si tratta di un'estensione dell'ordinanza sulla riserva idroelettrica, già sottoposta a una revisione totale e ora intitolata «Ordinanza sulla costituzione di una riserva invernale (Ordinanza sulla riserva invernale, OREI)». La revisione deve poter entrare in vigore al più tardi entro la metà di febbraio 2023, in modo da avere ancora effetto per la fine dell'inverno 2022/2023. Data l'urgenza, il Consiglio federale ha deciso di condurre una procedura di consultazione abbreviata. L'ordinanza è limitata nel tempo fino al 30 giugno 2026, è una soluzione transitoria e deve essere sostituita al più presto da un regolamento di legge.

Le date di consultazione sono state fissate in modo che l'ordinanza possa entrare in vigore il 15 febbraio 2023. Vi ringraziamo per la vostra comprensione che non ci consente di concedervi più tempo per i vostri commenti.

Vi invitiamo a prendere posizione sugli avamprogetti posti in consultazione e sulle spiegazioni nei vari rapporti esplicativi.



È possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indirizzo: [Procedure di consultazione in corso \(admin.ch\)](#).

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

Mohamed.Benahmed@bfe.admin.ch / martin.michel@bfe.admin.ch

In vista di eventuali domande da parte nostra, vi preghiamo di indicarci un vostro interlocutore e il relativo recapito.

Una volta scaduto il termine di consultazione, i pareri pervenuti saranno pubblicati su Internet.

Per domande ed eventuali informazioni sono volentieri a vostra disposizione Mohamed Benahmed (tel. +41 58 46 25747) e Martin Michel (tel. +41 58 46 25752).

Vi ringrazio sin d'ora per la preziosa collaborazione.

Distinti saluti

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale

Liste der Vernehmlassungsadressaten
Liste des destinataires consultés
Elenco dei destinatari della consultazione

Titel DE / FR / IT

Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061)

1. Kantone / Cantons / Cantoni3
2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques
représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale 5
3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /
associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui
œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città
e delle regioni di montagna6
4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de
l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali
dell'economia6
5. Weitere interessierte Kreise / Autres milieux concernés / Altri ambienti interessati..7

1. Kantone / Cantons / Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich	Neumühlequai 10 Postfach 8090 Zürich
Staatskanzlei des Kantons Bern	Postgasse 68 3000 Bern 8
Staatskanzlei des Kantons Luzern	Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern
Standeskanzlei des Kantons Uri	Rathausplatz 1 6460 Altdorf
Staatskanzlei des Kantons Schwyz	Regierungsgebäude, Bahnhofstrasse 9 Postfach 1260 6431 Schwyz
Staatskanzlei des Kantons Obwalden	Rathaus 6061 Sarnen
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	Dorfplatz 2 Postfach 1246 6371 Stans
Staatskanzlei des Kantons Glarus	Rathaus 8750 Glarus
Staatskanzlei des Kantons Zug	Seestrasse 2 Regierungsgebäude am Postplatz 6300 Zug
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg
Staatskanzlei des Kantons Solothurn	Rathaus Barfüssergasse 24 4509 Solothurn
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	Marktplatz 9 4001 Basel
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	Regierungsgebäude Rathausstrasse 2 4410 Liestal
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	Beckenstube 7 8200 Schaffhausen

Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	Regierungsgebäude 9102 Herisau
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	Marktgasse 2 9050 Appenzell
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	Regierungsgebäude 9001 St. Gallen
Standeskanzlei des Kantons Graubünden	Reichsgasse 35 7001 Chur
Staatskanzlei des Kantons Aargau	Regierungsgebäude 5001 Aarau
Staatskanzlei des Kantons Thurgau	Regierungsgebäude Zürcherstrasse 188 8510 Frauenfeld
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	Piazza Governo 6 6501 Bellinzona
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	Place du Château 4 1014 Lausanne
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	Planta 3 1950 Sion
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	Le Château Rue de la Collégiale 12 2000 Neuchâtel
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 Case postale 3964 1211 Genève 3
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	2, rue de l'Hôpital 2800 Delémont
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza die Governi cantonale (CdC)	Sekretariat, Haus der Kantone Speichergasse 6 3001 Bern

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés
à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale

Die Mitte Le Centre Alleanza del Centro	Generalsekretariat, Hirschengraben 9 Postfach 119 3000 3001 Bern
Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) Union Démocratique Fédérale (UDF) Unione Democratica Federale (UDF)	Postfach 3602 Thun
Ensemble à Gauche (EAG)	Case postale 2070 1211 Gevève 2
Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV	Nägeligasse 9 Postfach 3001 Bern
FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali Radicali	Generalsekretariat, Neuengasse 20 Postfach 3001 Bern
Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES	Waisenhausplatz 21 3011 Bern
Grünliberale Partei Schweiz glp Parti vert'libéral Suisse pvl Partito verde liberale svizzero pvl	Monbijoustrasse 30 3011 Bern
Lega dei Ticinesi (Lega)	Via Monte Boglia 3 Case postale 4562 6904 Lugano
Partei der Arbeit PDA Parti suisse du travail PST	Postfach 8721 8036 Zürich
Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Dentre UDC Unione Democratica di Centro UDC	Generalsekretariat Postfach 8252 3001 Bern
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS	Zentralsekretariat, Theaterplatz 4 Postfach 3001 Bern

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faïtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Groupement suisse pour les régions de montagne Gruppo svizzero per le regioni di montagna	Seilerstrasse 4 Postfach 3001 Bern
Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses Associazione dei Comuni Svizzeri	Laupenstr. 35 3008 Bern
Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses Unione delle città svizzere	Monbijoustrasse 8 Postfach 3001 Bern

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faïtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation	Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)	Schwarztorstrasse 26 Postfach 3001 Bern
Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori	Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich
Schweizerischer Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera die contadini (USC)	Laurstrasse 10 5201 Brugg
Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera die banchieri (ASB) Swiss Bankers Association	Postfach 4182 4002 Basel
Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)	Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 23
Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce Società svizzera deigli impiegati die commercio	Hans-Huber-Strasse 4 Postfach 1853 8027 Zürich

Travail.Suisse	Hopfenweg 21 Postfach 5775 3001 Bern
----------------	--

5. Weitere interessierte Kreise / Autres milieux concernés / Altri ambienti interessati

Kantonale Konferenzen / Conférences cantonales / Conferenze cantonale

Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP) Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente DCPA	Speichergasse 6 3000 Bern 7
Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs (KöV) Conférence des directeurs cantonaux des transports publics (CTP)	Speichergasse 6 3000 Bern 7
Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK) Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF) Conferenza direttori cantonali finanze (CDF)	Speichergasse 6 Postfach 3000 Bern 7
Konferenz der Schweizer Denkmalpfleger und Denkmalpflegerinnen (KSD) Conférence suisse des conservatrices et conservateurs des monuments (CSCM) Conferenza svizzera delle soprintendenti e dei soprintendenti ai monumenti (CSSM)	Vorderegg 16 8166 Niederweningen
Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie (EnDK) Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (EnDK)	Speichergasse 6 Postfach 3000 Bern 7
Konferenz Kantonaler Energiefachstellen (EnFK) Conférence des services cantonaux de l'énergie (EnFK) Conferenza dei servizi cantonali dell'energia (EnFK)	Speichergasse 6 Postfach 444 3000 Bern 7
Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK) Conférence gouvernementale des cantons alpins (CGCA) Conferenza dei governi dei Cantoni alpini (CGCA)	Hinterm Bach 6 Postfach 658 7002 Chur
Konferenz für Wald, Wildtiere und Landschaft KWL	Speichergasse 6 Postfach 690 3001 Bern

Vereinigung der Strassenverkehrsämter (ASA) Association des services des automobiles (ASA) Associazione dei servizi della circolazione (ASA)	Thunstrasse 9 3000 Bern 6
--	------------------------------

Ausserparlamentarische Kommissionen / Commissions extraparlimentaires / Commissioni extraparlamentari

Eidgenössische Elektrizitätskommission (EiCom) Commission fédérale de l'électricité (EiCom) Commissione federale dell'energia elettrica (EiCom)	Christoffelgasse 5 3003 Bern
Eidgenössische Kommission für Konsumentenfragen (EKK) Commission fédérale de la consommation (CFC) Commissione federale del consumo (CFC)	Bundeshaus Ost 3003 Bern
ENSI-Rat Conseil de l'IFSN Consiglio dell'IFSN	ENSI, Industriestrasse 19 Frau Eveline Strub 5200 Brugg
Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit (KNS)	Gaswerkstr. 5 5200 Brugg
Eidgenössische Energieforschungskommission	c/o Bundesamt für Energie Katja Maus 3003 Bern
Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege (EKD)	Sekretariat, Hallwylstrasse 15 Irène Bruneau 3003 Bern
Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK)	Sekretariat ENHK, c/o BAFU 3003 Bern

Gas- und Erdölwirtschaft / Industrie du gaz et du pétrole / Industria del gas e del petrolio

CARBURA	Badenerstrasse 47, Postfach 8021 Zürich
Erdöl-Vereinigung (EV)	Spitalgasse 5 8001 Zürich
IG Erdgas	Technopark Luzern D4 Platz 4 6039 Root Längenbold
Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG)	Grütlistrasse 44 Postfach 8027 Zürich

Elektrizitätswirtschaft / Industrie électrique / Industria elettrica

Association Des Usiniers Romands (ADUR)	ch. du Crépon 9 1815 Clarens
Dachverband Schweizer Verteilnetzbetreiber (DSV)	Bremgarterstr. 1 Postfach 172 5610 Wohlen 2
Electrosuisse	Luppenstrasse 1 8320 Fehraltdorf
Epex Spot Schweiz AG	Marktgasse 20 3011 Bern
Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle Nagra	Hardstrasse 73 Postfach 280 5430 Wettingen
regioGrid - Verband kantonaler und regionaler Energieversorger	c/o Groupe E AG Route de Morat 135 1763 Granges-Paccot
Schweizerische Gesellschaft der Kernfachleute (SGK)	5232 Villigen PSI
Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband (SWV)	Rütistrasse 3a Postfach 5401 Baden
Swiss Contracting	Bruneggerstr. 24 Postfach 304 5103 Möriken
Swissgrid AG	Bleichemattstrasse 31 5001 Aarau
Swissmig - Verein Smart Grid Industrie Schweiz	c/o Roland Kiefer im Gügi 6 8457 Humlikon
swissnuclear	Postfach 1663 4601 Olten
Swisspower AG	Bändliweg 20 Postfach 8048 Zürich
Verband der Personalvertretungen der Schweizerischen Elektrizitätswirtschaft VPE	3000 Bern

Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE)	Hintere Bahnhofstrasse 10 Postfach 5001 Aarau
Verein Smart Grid Schweiz	Dr. Maurus Bachmann, Geschäftsführer Dr. Schneider-Strasse 14 2560 Nidau
Verband Aargauischer Stromversorger	Ruedi Zurbrügg Gaswerkstrasse 5 5200 Brugg
Verein Energy Certificate System ECS Schweiz	Technoparkstrasse 1 8005 Zürich

Industrie- und Dienstleistungswirtschaft / Industrie et services / Industria e servizi

Aluminium-Verband Schweiz (alu.ch)	Hallenstrasse 15 Postfach 71 8024 Zürich
asut Schweizerischer Verband der Telekommunikation	Klösterlistutz 8 3013 Bern
cemsuisse	Marktgasse 53 3011 Bern
Fachverband Elektroapparate für Haushalte und Gewerbe Schweiz (FEA)	Obstgartenstrasse 28 8006 Zürich
Fédération des Entreprises Romandes Genève	98, rue de Saint-Jean Case postale 5278 1211 Genève 11
GastroSuisse	Blumenfeldstrasse 20 8046 Zürich
Gruppe Grosser Stromkunden (GGS)	Haselmattenstr. 24 3904 Naters
hotelleriesuisse	Monbijoustrasse 130 Postfach 3001 Bern
Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (IG DHS)	Postfach 3001 Bern

Interessengemeinschaft Energieintensive Branchen (IGEB)	Bergstrasse 110 8032 Zürich
Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA)	Selnaustr. 16 Postfach 8027 Zürich
Schweizer Tourismus-Verband (STV)	Finkenhübelweg 11 3001 Bern
Schweizerischer Versicherungsverband (SVV)	C.F. Meyer-Str. 14 Postfach 8022 Zürich
Scienceindustries	Nordstrasse 15 Postfach 8021 Zürich
SWICO	Lagerstrasse 33 8004 Zürich
Swiss Engineering (STV)	Weinbergstr. 41 8006 Zürich
SwissHoldings - Verband der Industrie und Dienstleistungskonzerne der Schweiz	Nägeligasse 13 Postfach 3001 Bern
Swiss Retail Federation	Bahnhofplatz 1 3000 Bern 7
Swissmem	Pfingstweidstr. 102 Postfach 620 8037 Zürich
Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen (USIC)	Effingerstr. 1 Postfach 6916 3001 Bern
Vereinigung Schweizerischer Glasfabriken	Schützenmattstrasse 266 Postfach 8180 Bülach
EIT.swiss	Limmatstrasse 63 8005 Zürich
Verband Schweizerischer Elektrokontrollen (VSEK)	3000 Bern

VSIG Handel Schweiz	Güterstrasse 78 Postfach 4010 Basel
Verband der Schweizerischen Zellstoff-, Papier- und Kartonindustrie (ZPK)	Bergstrasse 110 Postfach 8032 Zürich

Verkehrswirtschaft / Industrie des transports / economia del traffico

Autogewerbeverband der Schweiz (AGVS)	Wölflistrasse 5 Postfach 64 3000 Bern 22
Automobil Club der Schweiz ACS	Wasserwerksgasse 39 3000 Bern 13
Auto-Schweiz	Postfach 47 3000 Bern 22
Pro Velo Schweiz	Birkenweg 61 3013 Bern
Schweizerischer Nutzfahrzeugverband (ASTAG)	Wölflistrasse 5 3006 Bern
Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS)	Sihlquai 255 8005 Zürich
Schweizerische Bundesbahnen SBB	Hilfikerstrasse 1 3013 Bern
Seilbahnen Schweiz, Dachverband der Seilbahnen	Giacomettistrasse 1 3006 Bern
strasseschweiz, Verband des Strassenverkehrs (FRS)	Wölflistrasse 5 Postfach 690 3000 Bern 22
Touring Club Schweiz (TCS)	Chemin de Blandonnet 4 1214 Vernier
Verband des freien Autohandels der Schweiz (VFAS)	Bremgartenstrasse 75 5610 Wohlen
Elektromobilclub der Schweiz ECS	

Electrosuisse, Fachgesellschaft E'mobile	Luppenstrasse 1 Postfach 269 8320 Fehraltdorf
Swiss eMobility	c/o Mobilitätsakademie des TCS, Maulbeerstrasse 10 3001 Bern
Verband öffentlicher Verkehr (VöV)	Dählhölzliweg 12 3000 Bern 6

Gebäudewirtschaft / Industrie du bâtiment / industria delle costruzioni

energo	Bösch 23 6331 Hünenberg
Gebäude Netzwerk Initiative (GNI)	Postfach 8045 Zürich
GebäudeKlima Schweiz	Rötzmattweg 51 4600 Olten
Konferenz der Gebäudetechnik-Verbände KGTV	CH MEDIA Neumattstrasse 1 5001 Aarau
Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft (SVIT)	Giessereistrasse 18 8005 Zürich
Minergie Schweiz	Steinerstr. 37 3006 Bern
Schweizerischer Verein von Gebäudetechnik-Ingenieuren (SWKI)	Solothurnstr. 13 3322 Schönbühl
Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec)	Auf der Mauer 11 Postfach 1768 8021 Zürich

Mieter- und Vermieterorganisationen / organisations de locataires et propriétaires / organizzazioni degli inquilini e dei proprietari

Association suisse des locataires (ASLOCA)	Rue du Lac 12 Case postale 6150 1211 Genève 6
--	---

Associazione svizzera inquilini Federazione della Svizzera Italiana	Via Stazio 2 6900 Massagno
Camera ticinese dell'economia fondiaria (CATEF)	Via Trevano 39 6904 Lugano
Casafair Schweiz	Bollwerk 35 Postfach 6515 3001 Bern
Chambre genèveoise immobilière CGI	Rue de la Rôtisserie 4 Case postale 3344 1211 Genève 3
Coopératives d'habitation Suisse, association romande	Rte des Plaines-du-Loup 32 Case postale 227 1000 Lausanne 22
Fédération Romande Immobilière (FRI)	rue du midi 15 Case postale 5607 1002 Lausanne
Hauseigentümerversand Schweiz (HEV)	Seefeldstrasse 60 Postfach 8032 Zürich
Schweizerische Stiftung zur Förderung von Wohneigentum (SFWE)	Obere Steingrubenstrasse 55 4503 Solothurn
Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband (SMV)	Monbijoustr. 61 3007 Bern
Sekretariat Mieterinnen- und Mieterverband Deutschweiz	Bäckerstr. 52 8004 Zürich
Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI)	Rte du Lac 2 1094 Paudex
Verband der Immobilien-Investoren (VIV)	Kapellenstrasse 14 Postfach 3001 Bern
Wohnbaugenossenschaften Schweiz (WBG)	Bucheggstrasse 109 Postfach 8042 Zürich
Wohnen Schweiz, Verband der Baugenossenschaften	Obergrundstrasse 70 6002 Luzern

Konsumentenorganisationen / Organisations de protection des consommateurs / Associazioni dei consumatori

Associazione consumatrici della Svizzera italiana (ASCI)	via Polar 46 Casella postale 165 6932 Lugano-Breganzona
Fédération Romande des Consommateurs (FRC)	Rue de Genève 17 Case postale 6151 1002 Lausanne
kf Konsumentenforum	Belpstrasse 11 3007 Bern
Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)	Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 23

Umwelt- und Landschaftsschutzorganisationen / Organisations pour la protection de l'environnement et du paysage / Organizzazioni ambientali e per la protezione del paesaggio

Alpen-Initiative	Hellgasse 23 6460 Altorf
Aqua Viva – Rheinaubund	Weinsteig 192 Postfach 1157 8200 Schaffhausen
Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz	Martina Staenke, Zentralsekretariat Postfach 620 4019 Basel
Eco Swiss	Spanweidstr. 3 8006 Zürich
Fussverkehr Schweiz	Klosbachstrasse 48 8032 Zürich
Greenpeace Schweiz	Heinrichstrasse 147 Postfach 8031 Zürich
Helvetia Nostra	Case postale 1820 Montreux 1
JagdSchweiz	Bündtengasse 2 4800 Zofingen

Mountain Wilderness	Sandrainstr. 3 3007 Bern
Naturfreunde Schweiz (NFS)	Postfach 7364 3001 Bern
Freie Landschaft Schweiz / Paysage Libre Suisse	Däderizstrasse 61 2540 Grenchen
Pro Natura	Postfach 4018 Basel
Schweizer Alpen-Club (SAC)	Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 23
Schweizer Heimatschutz (SHS)	Zollikerstr. 128 8008 Zürich
Schweizer Vogelschutz (SVS) - BirdLife Schweiz	Wiedingstr. 78 Postfach 8036 Zürich
Schweizer Wanderwege	Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 23
Schweizerische Energiestiftung (SES)	Sihlquai 67 8005 Zürich
Schweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung	Rue de la Serre 68 2300 La Chaux-de-Fonds
Schweizerische Greina-Stiftung (SGS)	Sonneggstrasse 29 8006 Zürich
Schweizerischer Fischerei-Verband (SFV)	Wankdorffeldstrasse 102 Postfach 261 3000 Bern 22
Schweizerischer Verband der Umweltfachleute svu/asep	Brunngasse 60 Postfach 3000 Bern 8
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (SL)	Schwarzenburgstrasse 11 3007 Bern

Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch	Hottingerstrasse 4 Postfach 211 8024 Zürich
Umweltallianz	Postgasse 15 Postfach 3000 Bern 8
Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA)	Europastrasse 3 Postfach 8152 Glattbrugg
Verkehrs-Club der Schweiz (VCS)	Aarberggasse 61 Postfach 8676 3001 Bern
Espace Suisse Verband für Raumplanung	Sulgenrain 20 3007 Bern
WWF Schweiz	Hohlstrasse 110 Postfach 8004 Zürich

Organisationen der Wissenschaft / Organisations scientifiques / Organizzazioni scientifiche

Akademien der Wissenschaften Schweiz	Laupenstrasse 7 Postfach 3001 Bern
Universitäre Medizin Schweiz	Haus der Akademien, Laupenstrasse 7 Postfach 3001 Bern
swissuniversities	Effingerstr. 15 Postfach 3001 Bern
Schweiz. Akademie der Technischen Wissenschaften (SATW)	Gerbergasse 5 8001 Zürich
Verband Schweizer Markt- und Sozialforschung (VSMS)	Gruebengasse 10 6055 Alpnach

Organisationen der Bereiche Cleantech, erneuerbare Energien und Energieeffizienz /
 Organisations dans le domaine des cleantech, des nouvelles énergies renouvelables et de
 l'efficience énergétique / Organizzazioni nell'ambito cleantech, energie rinnovabili ed efficienza
 energetica

AEE Suisse Dachorganisation der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz	Falkenplatz 11 Postfach 3001 Bern
ADEV Energiegenossenschaft	Kasernenstrasse 63 Postfach 550 4410 Liestal
Association pour le développement des énergies renouvelables (ADER)	Rue de Sévelin 36 cp 10 1000 Lausanne 20
Biofuels Schweiz - Verband der schweizerischen Biotreibstoffe	Hauptstrasse 10 4497 Rünenberg
Biomasse Suisse	Zollikerstrasse 65 8702 Zollikon
energie agentur elektrogeräte (eae)	Obstgartenstrasse 28 8006 Zürich
Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz (FWS)	Steinerstrasse 37 3006 Bern
Geothermie-Schweiz	Waldeggstrasse 41 3097 Bern-Liebefeld
Holzenergie Schweiz	Neugasse 6 8005 Zürich
Holzindustrie Schweiz - Industrie du bois Suisse	Mottastrasse 9 3000 Bern 6
InfraWatt	Kirchhofplatz 12 8200 Schaffhausen
Lignum - Holzwirtschaft Schweiz	Mühlebachstrasse 8 8008 Zürich
S.A.F.E. Schweizerische Agentur für Energieeffizienz	Schaffhauserstrasse 34 8006 Zürich
SFIH - Holzfeuerungen Schweiz	Solothurnerstrasse 236 4600 Olten

Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie (SSES)	Aarberggasse 21 Postfach 592 3000 Bern 7
Suisse Eole Geschäftsstelle	Munzacherstrasse 4 4410 Liestal
Swisscleantech	Reitergasse 11 8004 Zürich
Swiss Small Hydro	Vadianstrasse 42 9000 St. Gallen
Swissolar	Galilée 6 1400 Yverdon-les-Bains
Swissolar	Neugasse 6 8005 Zürich
Task Force Wald + Holz + Energie	c/o Holzindustrie Schweiz, Mottastr. 9 Postfach 325 3000 Bern 6
Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen (VBSA)	Wankdorffeldstrasse 102 Postfach 261 3000 Bern 22
Verband Fernwärme Schweiz (VFS)	Geschäftsstelle, Herr Andreas Hurni, p.A. Ryser Ingenieure AG, Engestrasse 9 Postfach 3001 Bern
Schweizerischer Verband für Umwelt Technik (SVUT)	Zentrum für neue Technologien Hohle Gasse / Calendariaweg 2 6405 Immensee
POWERLOOP Schweizer Fachverband	Beckenhofstrasse 6 8006 Zürich
Verband unabhängiger Energieerzeuger	Aarberggasse 21 3011 Bern
Verein für umweltgerechte Energie VUE	Molkenstrasse 21 8004 Zürich

Weitere energiepolitische und energietechnische Organisationen / autres organisations actives dans le domaine de la politique et des techniques énergétiques / Altre organizzazioni attive nell'ambito della politica energetica e delle tecniche

Verein Kettenreaktion	Funkstrasse 107 3084 Wabern
Arbeitsgruppe Christen und Energie (ACE)	3000 Bern
Schweizerischer Energierat, World Energy Council Switzerland	Bollstrasse 61 3076 Worb
FME Forum Medizin und Energie	Postfach 8040 Zürich
Genossenschaft Ökostrom Schweiz	Oberwil 61 8500 Frauenfeld
Nuklearforum Schweiz	Frohburgstrasse 20 4600 Olten
Öbu - Der Verband für nachhaltiges Wirtschaften	Uraniastrasse 20 8001 Zürich
Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW)	Grütlistr. 44 Postfach 2110 8027 Zürich
Schweizerische Vereinigung von Energie- Geowissenschaftlern (SASEG)	Holbeinstrasse 7 4051 Basel
Energie Club Schweiz	
NWA Schweiz	Murbacherstrasse 34 4056 Basel
Schweizerischer Verein für Kältetechnik (SVK)	Eichstrasse 1 6055 Alpnach Dorf

Weitere Vernehmlassungsteilnehmer / Autres participants à la procédure de consultation / Altri partecipanti alla procedura di consultazione

alliance F - Bund Schweizerischer Frauenorganisation	Tiergartenstr. 23B 8802 Kilchberg
Archäologie Schweiz	Petersgraben 51 4051 Basel

Dachverband Schweizerischer Gemeinnütziger Frauen (SGF)	Bleicherain 7 5600 Lenzburg
Evangelische Frauen Schweiz (EFS)	Scheibenstr. 29 Postfach 189 3000 Bern 22
Forum Jugendsession	Gerbergasse 39 Postfach 292 3000 Bern 13
Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (GSK)	Pavillonweg 2 3012 Bern
Gewerkschaft Unia	Weltpoststrasse 20 3015 Bern
Schweizerischer Katholischer Frauenbund (SKF)	Kasernenplatz 1 Postfach 7854 6000 Luzern 7
Kleinbauern-Vereinigung	Monbijourstr. 31 Postfach 3001 Bern
Schweiz. Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD)	Birmensdorferstr. 67 Postfach 8279 8036 Zürich
Zentralverband Öffentliches Personal Schweiz	Oberstadtstr. 7 5400 Baden
Angestellte Schweiz	Martin-Disteli-Str. 9 Postfach 234 4601 Olten
Business Social Compliance Initiative (BSCI)	Utengasse 25 4058 Basel
Avenir Suisse	Rotbuchstrasse 46 8037 Zürich
ECOPOP	Postfach 14 5078 Effingen
Inclusion Handicap	Mühlemattstr. 14a 3007 Bern
Integrale Politik - Politique Intégrale	4000 Basel

Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz (JFK)	Haus der Kantone, Speichergasse 6 Postfach 690 3001 Bern Bern
Pronovo AG	Dammstrasse 3 5070 Frick
Reifen-Verband der Schweiz (RVS)	Hotelgasse 1 Postfach 3001 Bern
Schweizerischer Fahrlehrerverband (SFV)	Effingerstr. 8 Postfach 3001 Bern
Schweizerischer Fahrzeugflottenbesitzer-Verband (SFFV)	Stropfelstr. 19 5417 Untersiggenthal
Schweizerische Konferenz der Finanzkontrollen (KFIKO)	Monbijoustrasse 45 3003 Bern
Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft (SVIT)	Giessereistrasse 18 8005 Zürich
Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI)	Rte du Lac 2 1094 Paudex
Universitäre Medizin Schweiz	Haus der Akademien, Laupenstr. 7 Postfach 3001 Bern
Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare (VSA)	Solothurnstr. 13 Postfach 3322 Urtenen-Schönbühl
Fachverband Infra	Weinbergstrasse 49 Postfach 8042 Zürich
Vereinigung Kantonalen Gebäudeversicherungen	Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern
WaldSchweiz	Rosenweg 14 4501 Solothurn
Integrale Politik - Politique Intégrale	4000 Basel
Piratenpartei Schweiz	3000 Bern

Schweizer Geologenverband	Dornacherstrasse 29 Postfach 4501 Solothurn
KS/CS Kommunikation Schweiz	Kappelergasse 14 8001 Zürich
Verein energie-wende-ja	Bürglenstrasse 35 3006 Bern



Dicembre 2022

Rapporto sugli esiti della procedura di consultazione concernente l'ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno (ordinanza sulla riserva invernale, OREI)



Indice

1.	Situazione iniziale e oggetto della consultazione	3
2.	Svolgimento e destinatari	3
3.	Panoramica dei partecipanti alla consultazione	4
4.	Principali risultati della consultazione.....	5
5.	Sintesi dei temi centrali	5
5.1.	Finanziamento della riserva invernale.....	5
5.2.	Demand Side Management	6
5.3.	Prevalenza sul diritto cantonale in materia di protezione fonica e dell'aria nonché di calore residuo.....	6
5.4.	Neutralità sotto il profilo tecnologico e integrazione degli impianti di cogenerazione	6
5.5.	Eliminazione dell'obbligo di partecipazione	7
5.6.	Esclusione dal mercato dei gruppi elettrogeni di emergenza e delle centrali elettriche di riserva	7
5.7.	Art. 11 Accesso alla rete del gas.....	8
5.8.	Art. 12 Bandi pubblici per nuove centrali elettriche di riserva	8
5.9.	Artt. 13 e 14 Generatori elettrici di sicurezza	8
5.10.	Art. 15 Ordine di prelievo	9
5.11.	Ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO ₂	9
5.12.	Base legale per la OREI.....	10
6.	Abbreviazioni.....	11
7.	Elenco dei partecipanti alla consultazione.....	12

1. Situazione iniziale e oggetto della consultazione

Per prevenire una situazione di penuria di energia elettrica nel prossimo inverno, il Consiglio federale ha adottato diversi provvedimenti, tra cui l'impiego della riserva di energia idroelettrica, di centrali elettriche di riserva e di gruppi elettrogeni di emergenza.

Il 7 settembre 2022 il Consiglio federale ha approvato l'ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica, in vigore dal 1° ottobre 2022. Questa ordinanza viene ora ampliata con l'ordinanza sulla costituzione di una riserva per l'inverno (ordinanza sulla riserva invernale, OREI) che, oltre alla riserva di energia idroelettrica comprende anche le centrali elettriche di riserva e i gruppi elettrogeni di emergenza.

I lavori legislativi risalgono al 16 febbraio 2022, quando il Consiglio federale aveva deciso di elaborare le disposizioni necessarie alla costruzione e all'esercizio di centrali elettriche per coprire i picchi di carico. La base è data dal «Konzept Spitzenlast-Gaskraftwerk» della ECom che prevede, a partire dal 2025, una potenza nelle centrali elettriche di riserva pari a 1000 megawatt (MW). Con le decisioni del 17 agosto e del 9 novembre 2022, il Consiglio federale ha specificato la procedura: dopo la riserva di energia idroelettrica è stata anticipata anche la costituzione delle centrali elettriche di riserva e dei gruppi elettrogeni di emergenza. Affinché siano in vigore già nel tardo inverno 2022/23 le disposizioni sono ora sancite nell'ordinanza sulla riserva invernale. Questa entra in vigore al più tardi a metà febbraio 2023; la sua validità termina alla fine del 2026 e dovrà essere sostituita da norme di legge.

2. Svolgimento e destinatari

Dal 19 ottobre al 18 novembre 2022 il DATEC ha svolto una procedura di consultazione concernente il progetto di ordinanza sulla riserva invernale.

Il presente rapporto riassume tutte le prese di posizione pervenute senza alcuna pretesa di esaustività¹.

¹ Ai sensi dell'art. 8 della legge federale sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061) ai fini dell'elaborazione della procedura di consultazione si è preso atto di tutte le prese di posizione che sono state successivamente ponderate e valutate.

3. Panoramica dei partecipanti alla consultazione

Nel quadro della consultazione sono pervenute complessivamente 82 prese di posizione. Tutti i Cantoni e sei partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale hanno partecipato alla consultazione.

Partecipanti suddivisi in categorie

	Prese di posizione pervenute
Cantoni	26
Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale	6
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3
Associazioni mantello nazionali dell'economia	4
Commissioni e conferenze	3
Industria elettrica	7
Industria e servizi	4
Economia dei trasporti	2
Industria delle costruzioni	0
Associazioni dei consumatori	1
Organizzazioni ambientaliste e di protezione del paesaggio	4
Organizzazioni scientifiche	0
Organizzazioni nell'ambito cleantech, energie rinnovabili ed efficienza energetica	2
Altre organizzazioni attive nell'ambito della politica energetica e delle tecniche energetiche	2
Privati	1
Altri partecipanti alla procedura di consultazione	17
Totale	82

4. Principali risultati della consultazione

La maggioranza dei partecipanti accoglie con favore il fatto che nell'ordinanza sulla riserva invernale la Confederazione crei una garanzia supplementare per l'approvvigionamento elettrico durante l'inverno, in aggiunta alla riserva di energia idroelettrica. Tuttavia, in particolare l'UDC ritiene che il progetto non sia sufficiente per garantire l'approvvigionamento elettrico, mancando una chiara dichiarazione a favore della produzione di energia e della sicurezza dell'approvvigionamento. Il progetto di ordinanza non considera i gruppi elettrogeni di emergenza decentrali di proprietà delle aziende.

Diversi partecipanti giudicano la prevista riserva di energia elettrica troppo costosa e unilaterale e chiedono misure supplementari, anche sul fronte della domanda. Occorre valutare se le aste per la riduzione della domanda (riserva di consumo) non siano più convenienti e se possano essere avviate in vista dell'inverno 2023/2024.

Secondo i Cantoni, per consentire l'esercizio delle centrali elettriche di riserva e dei gruppi elettrogeni di emergenza, durante l'impiego di tali impianti la Confederazione deve sospendere le disposizioni cantonali concernenti lo sfruttamento del calore residuo ed eventuali prescrizioni cantonali riguardanti la protezione fonica e dell'aria, invocando la legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese.

I Cantoni chiedono altresì alla Confederazione di creare una base legale sufficiente per la presente ordinanza. L'attuale mancanza di tale fondamento comporta numerosi rischi e incertezze per le parti coinvolte.

Da più parti viene avanzata la proposta di un approccio neutrale sotto il profilo tecnologico, sia per la riserva di energia idroelettrica che per la riserva complementare. Swisspower ritiene che gli impianti di cogenerazione siano idonei per essere utilizzati sia come riserva di energia che come centrali elettriche di riserva e che pertanto debbano essere inclusi nell'ordinanza. Inoltre, a medio-lungo termine le capacità delle centrali elettriche di riserva devono essere acquisite attraverso un meccanismo concorrenziale, ossia i bandi pubblici. Alleanza Ambiente e i Cantoni considerano problematico sotto il profilo della protezione della salute stabilire la sequenza del prelievo quando dà maggior peso ai costi bassi anziché agli effetti dannosi sull'ambiente. Swissgrid chiede che in merito al rimborso alla Confederazione non sia stabilito un termine nell'ordinanza.

5. Sintesi dei temi centrali

5.1. Finanziamento della riserva invernale

Secondo il PS nell'attuale contesto socio-politico, finanziare la riserva di energia idroelettrica e le centrali elettriche di riserva aumentando il corrispettivo per l'utilizzazione della rete di 1.4 ct./kWh risulta problematico. Molte economie domestiche devono far fronte a forti aumenti dei prezzi dell'energia, dei premi delle casse malati e dei canoni di locazione. Il budget delle famiglie ne risente gravemente, in particolare perché l'andamento dei salari non va di pari passo con l'inflazione e sinora la Confederazione non ha approvato alcuna contromisura globale volta a potenziare in via definitiva il potere d'acquisto. In questa situazione un ulteriore aumento dei costi energetici sarebbe inaccettabile.

Il PS chiede pertanto che la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico sia finanziata attraverso le finanze federali generali.

La Handelskammer beider Basel sostiene il finanziamento attraverso un adeguamento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete secondo il principio di causalità.

5.2. Demand Side Management

Il progetto non prevede misure per la flessibilità sul fronte del consumo, il cosiddetto Demand Side Management (DSM), ma comprende solamente misure concernenti la produzione. Numerosi partecipanti alla consultazione (AG, VD, EnDK, PES, GLP, PS, UCS, economiesuisse, Swisspower, GGS, Swissmem, FSE, HKBB, Migros e COMCO) osservano che, come emerso dalle prime aste per la riserva di energia idroelettrica, i costi per questa riserva sono estremamente elevati (296 milioni di euro). Propongono pertanto di valutare se le aste per la riduzione della domanda (riserva di consumo) non siano più convenienti e se possano essere avviate in vista dell'inverno 2023/2024. Questa alternativa permetterebbe di ridurre globalmente i costi per la soluzione di garanzia.

Swissmem chiede di comprendere nell'articolo 6 le centrali elettriche di riserva, i gruppi elettrogeni di emergenza e i carichi interrompibili. A integrazione della produzione supplementare, nella gestione delle crisi andrebbero considerati anche i grandi carichi interrompibili, questa la motivazione di Swissmem. Se vengono versati compensi molto elevati per il mantenimento della riserva o per centrali elettriche di riserva supplementari, come quelli corrisposti nell'inverno 2022/2023 ai gestori di centrali elettriche per la riserva di energia idroelettrica, sono interessanti anche le riduzioni controllate del carico di grandi consumatori selezionati.

5.3. Prevalenza sul diritto cantonale in materia di protezione fonica e dell'aria nonché di calore residuo

Richiesta dei Cantoni: per consentire l'esercizio delle centrali elettriche di riserva e dei gruppi elettrogeni di emergenza, durante l'impiego di tali impianti la Confederazione deve sospendere le disposizioni cantonali concernenti lo sfruttamento del calore residuo ed eventuali prescrizioni cantonali riguardanti la protezione fonica e dell'aria, invocando la legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese.

Premessa: ad eccezione del Cantone di Uri tutti i Cantoni hanno integrato nelle proprie leggi cantonali sull'energia disposizioni concernenti il completo sfruttamento del calore residuo negli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con combustibili fossili secondo il Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni. Sono vietati la costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica di emergenza e il loro esercizio per prove tecniche di funzionamento il cui tempo di esercizio è inferiore a 50 ore all'anno se tali impianti non utilizzano il calore prodotto durante il funzionamento.

Richiesta della Commissione federale d'igiene dell'aria (CFIAR): nell'ottica di un'esecuzione previdente, le deroghe in materia di igiene dell'aria per il prossimo inverno devono servire ad accelerare l'adeguamento di tutti gli impianti in uso (comprese le centrali elettriche di riserva). In questo modo, per un possibile utilizzo nel successivo inverno 2023/2024 essi devono rispettare i limiti ordinari di emissione previsti dalla OIA e, nel caso dei generatori elettrici di sicurezza, soddisfare i requisiti applicabili ai generatori elettrici a funzionamento continuo, cosicché non sarà più necessario abolire il limite annuale della durata di esercizio.

5.4. Neutralità sotto il profilo tecnologico e integrazione degli impianti di cogenerazione

Richiesta, ampiamente sostenuta: si auspica un approccio neutrale sotto il profilo tecnologico, sia per la riserva di energia idroelettrica che per la riserva complementare (art. 3 cpv. 2 e art. 6 cpv. 2). Ciò significa che tutte le centrali elettriche che soddisfano i requisiti possono partecipare ai bandi pubblici.

Richiesta di Swisspower: la società ritiene che pure gli impianti di cogenerazione si prestino a essere utilizzati sia come riserva di energia che come centrale elettrica di riserva e pertanto debbano essere considerati nell'ordinanza.

Richiesta dell'Aeroporto di Zurigo: la promozione di impianti decentrali quali gli impianti di cogenerazione presenta un grande vantaggio. A differenza del riscaldamento tradizionale, oltre al calore possono produrre contemporaneamente anche energia elettrica per il fabbisogno proprio. All'Aeroporto di Zurigo ciò consentirebbe di produrre quasi la metà dell'elettricità necessaria in inverno.

Richiesta dell'Associazione svizzera dell'industria del gas (ASIG): l'ASIG chiede di menzionare esplicitamente nell'articolo 6 capoverso 2 gli impianti di cogenerazione e le capacità garantite tramite pooling degli impianti di cogenerazione. L'articolo 6 capoverso 2 a dovrebbe essere riformulato come segue: «centrali elettriche a gas o ad altri vettori energetici (centrali elettriche di riserva, p. es. eseguite come turbina a gas o impianto di cogenerazione oppure ancora come capacità garantite tramite pooling degli impianti di cogenerazione)».

5.5. Eliminazione dell'obbligo di partecipazione

Posizione del settore elettrico: abrogare gli articoli 4 e 8. Il previsto obbligo di partecipazione rappresenta una notevole ingerenza nei diritti garantiti dalla Costituzione, difficilmente giustificabile, in particolare la garanzia della proprietà e la libertà economica.

Richiesta eventuale: su raccomandazione della EICOM, il DATEC stabilisce il compenso per il mantenimento della riserva da versare al gestore in questione. Tale compenso deve indennizzare i gestori per i costi connessi all'obbligo di partecipazione, in particolare per il mantenimento della riserva, gli acquisti sostitutivi e le limitazioni all'esercizio della centrale elettrica. Qualora si mantenesse l'obbligo di partecipazione alla riserva, i gestori dovrebbero essere interamente indennizzati per le perdite conseguenti al fatto di non avere liberamente a disposizione l'acqua dei bacini di accumulazione e alle limitazioni all'esercizio della centrale, come spiegato nella motivazione.

Richiesta di Swiss Convenience Food Association (SCFA): la possibilità di cui all'articolo 13 capoverso 3 che il DATEC, analogamente all'articolo 4, possa obbligare i gestori di gruppi elettrogeni di emergenza a partecipare alla riserva, è fermamente respinta dalla SCFA, perlomeno se riguarda i propri membri. L'importanza dei beni che producono dovrebbe giustificare il loro esonero da tale obbligo, in quanto anche i loro gruppi elettrogeni di emergenza servono infrastrutture che devono essere considerate critiche.

5.6. Esclusione dal mercato dei gruppi elettrogeni di emergenza e delle centrali elettriche di riserva

Richiesta dell'AES concernente una chiara delimitazione temporale dell'esclusione dal mercato dei gruppi elettrogeni di emergenza: dall'ordinanza non emerge chiaramente per quanto tempo i gruppi elettrogeni di emergenza partecipanti alla riserva complementare siano esclusi dal mercato (PSRS, re-dispatch). Secondo l'AES la durata di questa esclusione dovrebbe essere possibilmente breve, poiché la partecipazione dei gruppi elettrogeni di emergenza alla riserva invernale è in concorrenza con la partecipazione alle prestazioni di servizio relative al sistema. Il periodo di esclusione non dovrebbe superare il periodo concreto dell'obbligo (p. es. da ottobre ad aprile), bensì, se attuabile, durare eventualmente solo per la durata della prontezza d'impiego.

Richiesta di Swisspower: articolo 6, centrali elettriche di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza: ¹ Le centrali elettriche di riserva e i gruppi elettrogeni di emergenza sono impiegati per la durata del periodo di disponibilità secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera b solo per la riserva di energia elettrica e non producono corrente per il mercato.

Motivazione: per garantire la redditività delle centrali elettriche di riserva esistenti e future, è importante per i gestori che nel periodo in cui non garantiscono la prontezza d'impiego, possano produrre per il mercato. La formulazione proposta crea maggiore chiarezza in proposito.

5.7. Art. 11 Accesso alla rete del gas

Posizione ASIG: l'ASIG considera l'articolo 11 inadeguato per risolvere gli evidenti problemi connessi ai corrispettivi per l'utilizzazione della rete. È evidente che l'articolo 11 contiene il rimprovero infondato secondo cui l'utilizzo delle condotte sarebbe offerto a prezzi inadeguati. L'ASIG vede in questo articolo il tentativo inopportuno di colmare le lacune legislative della Confederazione riguardanti il diritto speciale per le condizioni di utilizzo dell'infrastruttura del gas. L'articolo 11 potrebbe addirittura impedire di accordarsi regolarmente per «un compenso adeguato». Ciò risulta solamente dal fatto che ai gestori delle centrali elettriche di riserva è suggerita la possibilità, attraverso l'articolo 11, di compensi o tariffe possibilmente più bassi, ossia stabiliti dall'UFE.

Richiesta di AES/Axpo: ~~Nel caso in cui i gestori delle centrali elettriche di riserva e quelli delle condotte non riescano ad accordarsi su un compenso ragionevole~~ L'UFE può stabilire una tariffa basata sui costi per l'utilizzo delle condotte per l'approvvigionamento di combustibile. I costi derivanti dall'utilizzo delle condotte sono rimborsati ai gestori delle centrali elettriche di riserva con una modalità basata sui costi.

Motivazione: i gestori di centrali elettriche di riserva non svolgono alcun ruolo nelle trattative per le tariffe per l'utilizzo delle condotte, bensì sono utenti che pagano delle tariffe. Le condizioni per la prenotazione di capacità delle condotte dovrebbero essere definite in maniera più chiara (p. es. prenotazione di un anno intero o di alcuni mesi) e il gestore dovrebbe essere indennizzato in base ai costi. Per poter negoziare tariffe speciali e ridurre in questo modo i costi della riserva, dovrebbe intervenire la Confederazione.

5.8. Art. 12 Bandi pubblici per nuove centrali elettriche di riserva

Data la mancanza di tempo, diversi partecipanti alla consultazione (AES, COMCO, economiesuisse, Axpo, BKW e Swissmem) ritengono comprensibile e accettabile che per gli impianti disponibili per la riserva complementare per gli inverni dal 2022 al 2026 non si svolgano bandi pubblici. È importante però che l'impiego di questi impianti sia chiaramente limitato nel tempo. A medio-lungo termine le capacità delle centrali elettriche di riserva devono essere acquisite attraverso un meccanismo concorrenziale, ossia i bandi pubblici. Se nel quadro di questi bandi pubblici vengono costruite nuove centrali elettriche di riserva, in futuro dovranno essere automaticamente integrate nella riserva complementare, in quanto realizzate unicamente a tale scopo. Costituiranno il cuore della riserva complementare e dovranno essere integrate con altre capacità esistenti, per esempio i gruppi elettrogeni di emergenza, e non viceversa. Pertanto, non si può parlare di un ampliamento della riserva complementare.

Richiesta dell'AES articolo 12, bandi pubblici per nuove centrali elettriche di riserva:

¹ In aggiunta all'articolo 7 capoverso 2, l'UFE può disporre lo svolgimento di ulteriori bandi pubblici per nuove centrali elettriche di riserva, al fine di assicurare che queste possano essere preparate per tempo in vista di ~~un successivo ampliamento della~~ una successiva partecipazione alla riserva complementare e che i gestori possano essere integrati nella riserva complementare in caso di necessità.

COMCO: le centrali elettriche e i gruppi elettrogeni di emergenza esistenti che in una prima fase nell'inverno 2022/23 sono stati individuati per la garanzia dell'approvvigionamento senza svolgere bandi pubblici, devono essere utilizzati come centrali elettriche di riserva solamente per l'inverno in questione.

5.9. Artt. 13 e 14 Generatori elettrici di sicurezza

Commento dell'Axpo: l'ordinanza descrive solo il rapporto tra l'UFE e il «gestore», mentre nella prassi spesso il rapporto è fra tre parti, ossia l'UFE, l'«aggregatore» e il proprietario del gruppo elettrogeno di emergenza. L'aggregatore assicura il prelievo centrale e coordinato dei gruppi elettrogeni di emergenza assegnati; diversi altri obblighi invece devono essere esplicitamente attribuiti al proprietario del gruppo elettrogeno di emergenza.

Richiesta di Axpo: è necessario modificare radicalmente le disposizioni per raffigurare in modo corretto gli accordi e gli obblighi delle tre parti.

Richiesta di Swissgrid: integrazione dell'articolo 14 capoverso 5 come segue:

⁵ La società nazionale di rete stipula un accordo sull'impiego per la riserva con aggregatori idonei che partecipano alla riserva complementare sulla base di un'intesa, un'aggiudicazione o un impegno. Gli accordi sono il più possibile uniformi.

Osservazione di Swissgrid: i compiti devono essere svolti da un aggregatore (responsabile del pooling) e deve essere introdotto un nuovo ruolo contrattuale. Un «collegamento» diretto tra Swissgrid e singoli gruppi elettrogeni di emergenza non sarebbe attuabile sotto il profilo né contrattuale né tecnico data la loro varietà e ubicazione nei livelli di rete inferiori.

5.10. Art. 15 Ordine di prelievo

Richiesta ampiamente condivisa: secondo il progetto la riserva comprende tre diverse tecnologie, ma non è chiaro quale debba essere utilizzata, in quale momento e a quali condizioni.

Richiesta di Swissgrid: analogamente ai valori di riferimento per la riserva di energia idroelettrica, per ragioni di trasparenza e certezza del diritto la ElCom deve pubblicare anche l'ordine di prelievo. Inoltre, nel capoverso 1 deve essere utilizzato il termine «riserva di energia elettrica». L'ordine di prelievo deve regolamentare l'interazione tra le parti della riserva come pure all'interno di ognuna (riserva di energia idroelettrica, centrali elettriche di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza).

Ulteriore richiesta di Swissgrid: la società chiede di inserire un'integrazione o una disposizione transitoria che consenta alla ElCom, per l'inverno 2022/2023, in deroga all'articolo 15 capoverso 2, di stabilire un ordine di prelievo semplificato che potrà poi essere sviluppato per gli inverni futuri secondo l'articolo 15 capoverso 4.

Richiesta di Alleanza Ambiente e dei Cantoni: attribuire maggiore importanza ai costi bassi rispetto agli effetti dannosi sull'ambiente in fase di definizione della sequenza del prelievo risulta problematico dal punto di vista giuridico e della protezione della salute e disincentiva soluzioni ottimali. Un impianto modello sotto il profilo ecologico e che evita per quanto possibile danni all'ambiente è più costoso all'atto dell'acquisto e, probabilmente, anche in fase di esercizio. Se tale impianto soddisfa i requisiti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, non deve essere surclassato, per motivi di costo, da un impianto con emissioni più nocive.

5.11. Ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO₂

Articolo 41 Deroga all'obbligo di partecipare

Per ragioni di neutralità climatica e parità di trattamento di tutti gli impianti della riserva complementare l'AES ritiene che anche i gruppi elettrogeni di emergenza debbano compensare le proprie emissioni di CO₂. Per limitare il più possibile l'onere di attuazione per i gruppi elettrogeni di emergenza, tendenzialmente più piccoli, anche altri attori possono acquistare i corrispondenti certificati per i gruppi elettrogeni di emergenza.

Richiesta articolo 41 Deroga all'obbligo di partecipare

^{1ter} Un gestore di centrali elettriche di riserva a gas o ad altri vettori energetici e di gruppi elettrogeni di emergenza che in caso di prelievo dalla riserva secondo l'ordinanza sulla riserva invernale del 2023 produca corrente elettrica e la immetta nella rete non può chiedere deroghe di cui ai capoversi 1 e 1^{bis}. Le emissioni di CO₂ sono compensate con corrispondenti certificati.

³ Se le emissioni di gas serra degli impianti superano le 25 000 tonnellate di CO₂eq nell'arco di un anno, il loro gestore entra nuovamente a far parte del SSQE a decorrere dall'inizio dell'anno successivo. ~~A tal fine non sono prese in considerazione le emissioni dei gruppi elettrogeni di emergenza provocate dalla produzione di energia elettrica e dall'immissione in rete a seguito di un prelievo dalla riserva secondo l'ordinanza sulla riserva invernale~~

L'USAM sostiene che un gestore di centrali elettriche di riserva a gas o ad altri vettori energetici che in caso di prelievo dalla riserva secondo l'ordinanza sulla riserva invernale produce corrente elettrica e la immette nella rete, deve essere obbligato a compensare interamente le emissioni di gas serra generate dal mantenimento della riserva. Le prestazioni di compensazione potrebbero essere erogate in Svizzera o all'estero, anche proporzionalmente, a seconda del gestore.

5.12. Base legale per la OREI

I Cantoni chiedono alla Confederazione di creare una solida base legale per la OREI, in quanto l'articolo 9 LAEI non è sufficiente. Questa lacuna legislativa genera numerosi rischi e incertezze per le parti in gioco (secondo l'articolo 9 capoverso 2 LAEI nella prassi le pubbliche gare possono essere indette dal Consiglio federale, ma non da Swissgrid).

Per la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) non è invece chiaro in che misura le attuali basi giuridiche formali per lo svolgimento dei bandi pubblici per nuove centrali elettriche di riserva siano carenti. Ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 LAEI il Consiglio federale può indire pubbliche gare per l'acquisizione di energia elettrica; secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera b LAEI per «acquisizione di energia elettrica» è da intendersi in particolare anche il potenziamento delle capacità di generazione.

6. Abbreviazioni

ACS	Associazione dei comuni svizzeri
AES	Associazione delle aziende elettriche svizzere
AG	Cantone di Argovia
art.	articolo
ASIG	Associazione svizzera dell'industria del gas
COMCO	Commissione della concorrenza
CFC	Cogenerazione forza-calore
Cpv.	capoverso
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
EICom	Commissione federale dell'energia elettrica
EnDK	Conferenza dei direttori cantonali dell'energia
GGs	Gruppe grosser Stromkunden
HKBB	Handelskammer beider Basel
LAEI	Legge sull'approvvigionamento elettrico
OREI	Ordinanza sulla riserva invernale
PES	Partito ecologista svizzero
PS	Partito socialista svizzero
pvl	Partito verde liberale svizzero
UCS	Unione delle città svizzere
UFE	Ufficio federale dell'energia
VD	Cantone Vaud

7. Elenco dei partecipanti alla consultazione

Kantone / Cantons / Cantoni

Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden
Staatskanzlei des Kantons Aargau
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Staatskanzlei des Kantons Glarus
Staatskanzlei des Kantons Luzern
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden
Staatskanzlei des Kantons Obwalden
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen
Staatskanzlei des Kantons Schwyz
Staatskanzlei des Kantons Solothurn
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen
Staatskanzlei des Kantons Thurgau
Staatskanzlei des Kantons Zug
Staatskanzlei des Kantons Zürich
Standeskanzlei des Kantons Graubünden
Standeskanzlei des Kantons Uri

In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / Partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Alleanza del Centro
PLR.I Liberali
Partito ecologista svizzero PES
Partito socialista svizzero PS
Partito verde liberale svizzero pvl
Unione democratica di centro UDC

Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faïtières des communes, des villes et des régions de montagne qui oeuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna

Associazione dei comuni svizzeri (ACS)
Unione svizzera delle arti e dei mestieri (USAM)
Unione delle città svizzere

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faïtières de l'économie qui oeuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dell'economia

Economiesuisse
Travail.Suisse
Unione sindacale svizzera (USS)

Kommissionen und Konferenzen / Commissions et conférences / Commissioni e Conferenze

Commissione dell'energia elettrica ElCom
Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (EnDK)
Conferenza dei governi dei Cantoni alpini (CGCA)
Elektrizitätswirtschaft / Industrie électrique / Industria elettrica

Axpo Holding AG
BKW Energie AG

Groupe E
 Swissgrid AG
 Swisspower AG
 Industrie- und Dienstleistungswirtschaft / Industrie et services / Industria e servizi
 Associazione svizzera delle telecomunicazioni (asut)
 Fédération des Entreprises Romandes Genève
 Gruppe Grosser Stromkunden (GGS)
 Swissmem
 Verkehrswirtschaft / Industrie des transports / Economia dei trasporti
 Associazione svizzera dei commercianti di veicoli indipendenti (VFAS)
 SBB CFF FFS
 Gebäudewirtschaft / Industrie du bâtiment / Industria delle costruzioni
 Konsumentenorganisationen / Organisations de protection des consommateurs / Associazioni dei consumatori
 Fédération Romande des Consommateurs (FRC)
 Umwelt- und Landschaftsschutzorganisationen / Organisations pour la protection de l'environnement et du paysage / Organizzazioni ambientaliste e di protezione del paesaggio
 Greenpeace Svizzera
 Pro Natura
 Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch (Fondazione per la pratica della protezione dell'ambiente in Svizzera Pusch)
 WWF Svizzera
 Organisationen der Wissenschaft / Organisations scientifiques / Organizzazioni scientifiche
 Organisationen der Bereiche Cleantech, erneuerbaren Energien und Energieeffizienz / Organisations dans le domaine des cleantech, des nouvelles énergies renouvelables et de l'efficience énergétique / Organizzazioni nell'ambito cleantech, energie rinnovabili ed efficienza energetica
 Società svizzera per l'energia solare (SSES)
 Swisscleantech
 Weitere energiepolitische und energietechnische Organisationen / autres organisations actives dans le domaine de la politique et des techniques énergétiques / Altre organizzazioni attive nell'ambito della politica energetica e delle tecniche energetiche
 Fondazione svizzera per l'energia (FSE)
 NWA Schweiz
 Weitere Vernehmlassungsteilnehmende / Autres participants à la procédure de consultation / Altri partecipanti alla procedura di consultazione
 Aargauische Industrie- und Handelskammer
 Handelskammer beider Basel
 Federazione delle cooperative Migros
 Commissione della concorrenza (COMCO)
 Università di Scienze applicate Zurigo (ZHAW)
 Aeroporto di Zurigo AG
 metal suisse
 Commissione federale per la sicurezza nucleare (CSN)
 CARBURA
 Holzkraftwerk Aarberg
 SwissOlio
 Swiss Convenience Food Association
 Commissione federale d'igiene dell'aria (CFIAR)
 Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie scienceindustries
 Der Gewerbeverein
 Sciopero per il Clima
 Privati: 1 (nominativo comunicato su richiesta)
Total / Total / Totale: 82